



PROVINCIA DI
BOLOGNA

Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili

2008 - 2013

(Legge 104/1992)

Revisione 1 - Marzo 2011

aggiornamento a cura del Gruppo tecnico interistituzionale provinciale previsto dall'art. 5.2



**Accordo di programma provinciale
per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini
e alunni disabili**

2008 - 2013

(Legge 104/1992)

12 giugno 2008

**Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
dell'8 luglio 2008 n°115**

Testo elaborato dal
Gruppo tecnico per il rinnovo dell'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e
formativa dei bambini e alunni disabili

Revisione 1 – Marzo 2011
(aggiornamento a cura del Gruppo tecnico interistituzionale provinciale previsto dall'art. 5.2)

Legge 104/1992

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

Articolo 13

“L’integrazione scolastica della persona handicappata (...) si realizza (...) anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.”

PREMESSA

L’ “Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2008-2013” (attuativo della Legge 104/92), sottoscritto il 12 giugno 2008, è giunto al suo terzo rinnovo.

L’Accordo ha funzione di indicare principi, di regolamentare, integrare e coordinare strumenti, progetti e politiche di intervento fra i soggetti coinvolti nell’attuazione delle azioni educative e formative rivolte ai bambini e alunni con disabilità.

La natura dell’Accordo Provinciale si configura come accordo quadro, sulla base del quale si articoleranno, anche in forma migliorativa, le esperienze e i lavori degli Accordi territoriali.

Il testo, che ha avuto come riferimento quello precedente, è frutto di un percorso ampiamente partecipato ed è stato predisposto da un Gruppo Tecnico interistituzionale nominato da una specifica Conferenza di Programmazione che ha dato il via al percorso di rinnovo.

Il Gruppo Tecnico, coordinato dalla Provincia di Bologna, era composto da rappresentanti di Comuni, Nuovo Circondario di Imola, Aziende sanitarie, Ufficio Scolastico Provinciale, Istituzioni Scolastiche Autonome pubbliche e paritarie, Gruppo di Lavoro Istituzionale Provinciale, Consulta provinciale per il superamento dell’handicap, Centri di Formazione Professionale.

La condivisione di un percorso complesso tra Istituzioni e soggetti portatori di interessi diversi ha consolidato l’idea che l’integrazione non è un dato acquisito una volta per tutte, ma genera continuamente cambiamenti umani, personali e professionali.

Durante i lavori del Gruppo Tecnico è sempre più apparso chiaro che, tra riforme (avvenute, in fieri e a venire) ed evoluzione dell’integrazione stessa, non bisogna mai perdere di vista quanto si è conquistato nel nostro territorio nel corso degli oltre trent’anni di integrazione scolastica.

Tra gli elementi innovativi dell’Accordo, qui di seguito brevemente accennati, il primo da ricordare è l’ampliamento del concetto di integrazione inteso come “promozione del benessere e del successo formativo dei bambini e alunni disabili”, che chiama tutti ad operare per il pieno sviluppo delle capacità e del valore della presenza dei bambini e alunni con disabilità come risorsa didattico/formativa anche per il gruppo classe.

Il testo ha inteso assumere il processo culturale che in questi anni si è sviluppato nelle Istituzioni e nella consapevolezza delle persone: la disabilità può e deve essere una risorsa per la comunità.

A dimostrazione dello sforzo di integrazione anche delle politiche di intervento, l’Accordo è diventato parte integrante dell’Atto di Indirizzo triennale per la programmazione sociosanitaria 2008-2011, di competenza della Provincia.

Ricordiamo qui di seguito gli elementi che il testo ha inteso introdurre e valorizzare.

Ampliamento dei soggetti firmatari e aderenti e del campo di applicazione dell'Accordo

L'Accordo nasce recependo le molteplici e profonde innovazioni legislative che hanno attraversato il mondo dell'educazione, centrale fra tutte l'Autonomia scolastica ed il ruolo delle Istituzioni Scolastiche Autonome: esse sono chiamate a significative responsabilità nell'attuazione del processo di integrazione e sottoscrivono singolarmente il testo, concretizzando così questa specifica e rilevante funzione che la legge attribuisce loro.

L'Accordo recepisce le istanze di partecipazione che le Associazioni delle famiglie hanno espresso in questi anni. Infatti le Associazioni delle famiglie, in forma singola o associata, possono firmare l'Accordo in qualità di aderenti.

I Centri di Formazione Professionale accreditati per l'Obbligo Formativo sottoscrivono anch'essi l'Accordo in qualità di aderenti, segnando il ruolo forte che il Sistema di Formazione Professionale ha nella nostra provincia nei percorsi di integrazione degli alunni disabili nel segmento dell'Obbligo Formativo.

Le scuole paritarie sottoscrivono come soggetti firmatari, sancendo così in maniera esplicita la qualità del loro impegno in materia di integrazione dei bambini e alunni con disabilità.

L'applicazione dell'Accordo è stata inoltre ampliata alla fascia 0-3 anni, e quindi ai servizi educativi, impegnando i Comuni in qualità di Enti gestori, ma anche le strutture in convenzione con il pubblico.

Consolidamento delle sedi interistituzionali (in attuazione della L.R. 12/2003) e rafforzamento degli strumenti di verifica e del tema dell'esigibilità dei diritti

Per la verifica degli obiettivi raggiunti e dell'efficacia delle azioni messe in campo nel lungo e breve periodo si introduce il tema della governance interistituzionale, definendone ambiti, sedi, modalità e strumenti di monitoraggio. La Conferenza provinciale di coordinamento (L.R.12/2003), sede di concertazione interistituzionale, viene allargata ai soggetti firmatari e aderenti dell'Accordo e diviene il luogo di presidio all'applicazione dell'Accordo, promuovendone il coordinamento, l'azione integrata e la valutazione rispetto agli interventi realizzati in integrazione con il Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.).

In tema di esigibilità dei diritti, oltre al collegio di Vigilanza si indica il Difensore civico che, ai sensi di legge, ha facoltà di segnalare al Collegio stesso eventuali inadempienze, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni nei confronti dei cittadini.

Centralità della persona, del suo progetto di vita e del suo percorso scolastico e formativo

Rispetto al precedente, il nuovo Accordo intende promuovere il benessere e il successo formativo dei bambini e alunni con disabilità. A tal fine vengono esplicitati, attraverso un patto di collaborazione, l'impegno degli enti firmatari e la corresponsabilità dei soggetti aderenti nel concorrere alla loro attuazione, ampliando le modalità di co-progettazione tra Istituzioni e professionalità differenti.

Il tema della continuità educativa nei rapporti tra le Istituzioni viene richiamato, nel testo dell'Accordo, come esigenza "pedagogica" nei momenti di passaggio tra i diversi gradi di istruzione e le offerte formative; per rendere concreta tale esigenza, i sottoscrittori sono chiamati ad un impegno specifico, individuando tempi, metodologie, strumenti attraverso i quali effettuare il corretto e fluido passaggio della documentazione/informazione tra i diversi ambiti di competenza.

Percorso di integrazione tra i sistemi (scuola, sanità, enti locali) e la famiglia

L'alunno e il suo percorso di integrazione sono posti al centro del testo dell'Accordo. E per veder garantita la qualità dell'integrazione scolastica e formativa sono ridefiniti i luoghi, gli strumenti di programmazione e di verifica, i tempi e le responsabilità di ciascuno. Al processo di integrazione collaborano attivamente tutte le figure professionali che, in un'ottica di progettazione partecipata, ne garantiscono la qualità. Parte integrante ed esplicitamente riconosciuta di questo processo è la famiglia,

che in questo nuovo testo vede in maniera più chiara valorizzato il proprio ruolo di partner attivo e propositivo nella costruzione del percorso didattico.

Ci auguriamo che questo Accordo rappresenti una base di qualità dalla quale gli Accordi territoriali possano partire per giungere a soluzioni sempre più rispondenti alle specifiche realtà, mettendo al centro le domande e le capacità dei bambini e alunni con disabilità.

Il percorso di integrazione chiama tutti, Istituzioni e cittadini, a collaborare per realizzare interventi educativi e formativi a partire dalla centralità delle domande e delle capacità dei bambini e alunni con disabilità.

Beatrice Draghetti
Presidente della Provincia di Bologna

Componenti del Gruppo tecnico per il rinnovo dell'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili

Anna Del Mugnaio, Claudio Magagnoli	Dirigenti Servizio Scuola e Formazione Provincia di Bologna
Tiziana Di Celmo	Servizio Scuola e Formazione Provincia di Bologna, coordinatrice del Gruppo tecnico Provincia di Bologna
Sabina Urbinati	Provincia di Bologna
Sonia Bianchini	Provincia di Bologna
Mara Baraldi	Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna
Anna Bergonzini	Azienda U.S.L. di Bologna
Carlotta Gentili	Azienda U.S.L. di Bologna
Giancarlo Marostica	Azienda U.S.L. di Bologna
Chiara Pesavento	Azienda U.S.L. di Bologna
Cosimo Damiano Ricciutello	Azienda U.S.L. di Bologna
Giancarlo Rigon	Azienda U.S.L. di Bologna
Donata Chiarini	Azienda U.S.L. di Imola
Fiammetta Colapaoli	Consulta provinciale per il superamento dell'handicap
Paola Gamberini	Consulta provinciale per il superamento dell'handicap
Danilo Rasia	Consulta provinciale per il superamento dell'handicap
Rosanna Facchini	Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
Carmela Epifani	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 1
Maddalena Giulia Degli Esposti	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 2
Aurelio Alaimo	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 3
Marinella Cocchi	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 3
Rita Nannini	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 4
Giancarlo Lenzoni	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 5
Filomena Massaro	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 6
Liliana Fogacci	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 7
Marco Roccia	rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Ambito 7
Barbara Castelvetri	rappresentante FISM e FIDAE
Chiara Guidi	rappresentante dei Comuni Ambito 2
Grazia Russo	rappresentante dei Comuni Ambito 3
Isa Speroni	rappresentante dei Comuni Ambito 3
Gabriele Ventura	rappresentante dei Comuni Ambito 3
Mara Casari	rappresentante dei Comuni Ambito 4
Licia Martini	rappresentante Comuni Ambito 5 e Nuovo Circondario di Imola
Emanuela De Rose	rappresentante dei Comuni Ambito 6
Angelo Rainone	rappresentante dei Comuni Ambito 7
Giovanna Artale	Enti di formazione professionale
Valter Consorti	Enti di formazione professionale
Gianna Gambetti	Enti di formazione professionale
Maria Grazia Volta	Enti di formazione professionale

Coordinamento organizzativo e tecnico a supporto del Servizio Scuola e Formazione della Provincia di Bologna a cura della Società IRESS.

CAPITOLO 1 - FINALITA', SOGGETTI E CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Enti firmatari e aderenti dell'Accordo di programma

2.1 Enti firmatari

2.2 Enti aderenti

Art. 3 - Campo di applicazione all'Accordo di programma

3.1 – Valenza territoriale

3.2 – Ambiti di applicazione

CAPITOLO 2 – IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

Art. 4 – Gli impegni degli Enti

4.1 - Amministrazione scolastica nelle sue articolazioni provinciali e territoriali

4.1.1 Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.)

4.1.2 Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)

4.2 - Provincia di Bologna

4.3 - Aziende UU.SS.LL. di Bologna e Imola

4.3.1 Gruppo per l'orientamento e il monitoraggio dei bambini e alunni disabili all'interno dei percorsi scolastici e formativi (scuola secondaria di primo e di secondo grado) e Gruppo INTER-USL

4.4 - Amministrazioni comunali

4.4.1 - In qualità di Ente Locale

4.4.2 - In qualità di soggetto con gestione diretta o indiretta di nidi e scuole dell'infanzia

CAPITOLO 3 – COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE, MONITORAGGIO E VERIFICHE

Art. 5 – Organismi di governance e coordinamento a livello provinciale

5.1 - La concertazione istituzionale

5.2 - Gruppo tecnico interistituzionale provinciale

5.3 - Osservatorio provinciale sulla scolarità

Art. 6 – Promozione, attuazione, monitoraggio e verifica

6.1 – Monitoraggio e verifiche

6.2 - Verifiche intermedie

6.3 – Verifiche di esigibilità: Collegio di Vigilanza e Difensore civico

CAPITOLO 4 – IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Art. 7 - Certificazione di handicap

Art. 8 - Diagnosi Funzionale (D.F.)

Art. 9 - Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)

Art. 10 - Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Art. 11 – Orientamento e continuità

Art. 12 - Gruppo Operativo (G.O.)

Art. 13 - Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.)

Art. 14 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.)

CAPITOLO 5 - DIRITTO ALLO STUDIO, FIGURE PROFESSIONALI, IMPIEGO INTEGRATO DELLE RISORSE

Art. 15 – Diritto allo studio

Art. 16 – Figure professionali coinvolte nel processo di integrazione scolastica e formativa

16.1 Personale docente e di sostegno

16.2 Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (A.T.A.)

16.3 Personale degli Enti di Formazione Professionale (C.F.P.)

16.4 Figure professionali per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione

(art. 13 comma 3 Legge 104/92)

16.5 Personale di riabilitazione (terapisti della riabilitazione, educatori professionali)

16.6 Tutor amicale

Art. 17 – Impiego coordinato delle risorse

CAPITOLO 6 – L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E L’OBBLIGO FORMATIVO

Art. 18 – Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado

Art. 19 – Obbligo di istruzione e Obbligo Formativo

19.1) Percorsi scolastici integrati con la Formazione Professionale

19.2) Il sistema della Formazione Professionale

Art. 20 - Sviluppo del percorso scolastico e formativo al fine dell’inserimento lavorativo

CAPITOLO 7 – VALIDITA’ DELL’ACCORDO E ALLEGATI

Art. 21 - Validità dell’Accordo di programma

Art. 22 – Allegati all’Accordo di programma

Indice Allegati all’Accordo di programma

Allegati

CAPITOLO 1

FINALITA', SOGGETTI E CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 – Finalità

Gli impegni operativi e finanziari dell'Accordo mirano a garantire le condizioni di ambiente, di strumenti e di persone più idonee a facilitare il processo di piena integrazione scolastica, formativa e sociale dei bambini e degli alunni disabili, attraverso il coordinamento costante, funzionale e verificato degli interventi di competenza degli Enti firmatari. Finalità irrinunciabile di tale coordinamento è quella di sostenere "lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" (art. 12, comma 3 della Legge 104/92), e la reale partecipazione delle loro famiglie e associazioni al percorso di integrazione scolastica e formativa. L'Accordo intende promuovere il benessere e il "successo formativo" dei bambini e degli alunni disabili, con attenzione al pieno sviluppo delle loro capacità, al valore della loro presenza come risorsa didattico-formativa anche per il gruppo classe, alla continuità educativa e al progetto di vita complessivo.

Gli Enti firmatari si impegnano al raggiungimento di tali finalità, ciascuno per le proprie competenze. Gli Enti aderenti le condividono e concorrono alla loro attuazione.

Art. 2 - Enti firmatari e aderenti all'Accordo di programma

2.1 Enti firmatari

Alla sottoscrizione dell'Accordo di programma a livello provinciale prendono parte, in quanto enti firmatari, tramite i loro Legali rappresentanti:

- la Provincia di Bologna, promotrice dell'Accordo;
- il Nuovo Circondario di Imola;
- le Istituzioni Scolastiche Autonome statali e paritarie della provincia di Bologna;
- i soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di nidi e delle scuole dell'infanzia della provincia di Bologna;
- l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna;
- le Aziende UU.SS.LL. della provincia di Bologna;
- i Comuni della provincia di Bologna.

2.2 Enti aderenti

Aderiscono all'Accordo di programma tramite i loro Legali rappresentanti:

- le Associazioni di famiglie e di disabili, singolarmente o tramite forme di rappresentanza;
- gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna per l'Obbligo Formativo.

Art. 3 - Campo di applicazione dell'Accordo di programma

3.1 Valenza territoriale

Il presente Accordo trova applicazione a livello provinciale per quanto attiene le competenze sovracomunali e diventa riferimento per gli accordi territoriali promossi dai Comuni. Questi ultimi

sono necessari per attuare a livello locale il dettato normativo della Legge 104/92 e dell'Accordo provinciale stesso, in rapporto ai bisogni dell'utenza e alle risorse proprie di ogni territorio. Ogni accordo territoriale deve specificare il suo ambito di applicazione, che si auspica essere il più ampio possibile e che tenga conto dell'intero percorso educativo e formativo nell'applicazione della Legge 104/92. Gli accordi territoriali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extra scolastici. Tali servizi comprendono pertanto anche l'insieme dei servizi e/o interventi programmati all'interno dei Piani di Zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale (realizzati da Enti Locali, Aziende UU.SS.LL., Scuole, Aziende di servizi alla persona, organizzazioni del terzo settore, fondazioni ecc.) con l'obiettivo di sviluppare ed incentivare le interconnessioni tra i diversi strumenti di programmazione e di favorire l'effettiva realizzazione dei programmi di integrazione scolastica e sociale.

Ciascun accordo territoriale individua i firmatari, gli aderenti e le risorse da impegnare per la sua realizzazione. Inoltre individua sedi, strumenti e modalità di attuazione e verifica di quanto disposto dall'accordo territoriale stesso.

3.2. Ambiti di applicazione

L'Accordo di programma si riferisce ai bambini e alunni disabili, individuati secondo l'art. 7 e certificati secondo l'art. 12 della Legge 104/1992, frequentanti:

- i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), ai quali le norme del presente Accordo si applicano, per quanto compatibili e con i necessari adattamenti al diverso assetto organizzativo, normativo e pedagogico, in attesa di una necessaria revisione e aggiornamento delle norme regionali vigenti (Legge Regionale 8/2004);
- le scuole dell'infanzia e tutte le scuole statali e paritarie dei cicli primario e secondario;
- i corsi di formazione professionale per l'assolvimento dell'Obbligo Formativo svolti presso Enti di Formazione Professionale accreditati.

CAPITOLO 2 IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

Art. 4 – Gli impegni degli Enti

Gli Enti firmatari assumono gli impegni di seguito indicati, oltre ad uniformare tempi e modalità che verranno ulteriormente definite anche in sede di accordi territoriali:

4.1 Amministrazione scolastica nelle sue articolazioni provinciali e territoriali

4.1.1 Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.)

L'Ufficio Scolastico Provinciale si impegna a:

- a) promuovere e accertare l'applicazione delle norme vigenti e del presente Accordo nelle scuole statali e paritarie (Legge 62/2000) per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili;
- b) formulare all'Ufficio Scolastico Regionale proposte finalizzate all'assegnazione di un organico di sostegno rispondente ai bisogni rilevati dalle Istituzioni Scolastiche Autonome;
- c) assegnare prioritariamente docenti specializzati per le attività di sostegno, anche in caso di trasferimento o certificazione in corso d'anno, destinati non al singolo alunno ma al Circolo/Istituto,

per assicurare un'azione coordinata con tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione: tale assegnazione sarà fatta in tempi tali da consentire quanto previsto dall'Accordo stesso (possibilmente entro il mese di luglio);

d) attivare forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l'intero sistema territoriale integrato per l'orientamento e in particolare con la Provincia e i Comuni per quanto di loro competenza;

e) promuovere e favorire forme di sperimentazione in ambito didattico ed educativo;

f) valorizzare e sostenere, in accordo con l'Amministrazione provinciale, i percorsi integrati tra scuola, formazione professionale e territorio per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado;

g) provvedere per i minori ricoverati in strutture ospedaliere, in attuazione dell'art. 12, comma 9 della Legge 104/92, d'intesa con le Aziende U.U.S.S.L.L. e i centri di recupero e riabilitazione pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero della Solidarietà Sociale, all'istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale;

h) sostenere le iniziative delle Istituzioni Scolastiche Autonome per l'attivazione del servizio di istruzione domiciliare per i bambini e gli alunni impediti alla frequenza scolastica per un periodo superiore a 30 giorni a causa di malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, finalizzando il percorso educativo al reinserimento nella classe di appartenenza;

i) riprodurre e utilizzare la modulistica allegata al presente Accordo per censire i bisogni delle scuole: allegato "Scheda Individuale dell'alunna/o disabile" (Mod. S.I.); allegato "Scheda Riassuntiva - Allievi disabili certificati e richiesta di personale per l'integrazione scolastica" (Mod. S.R.); Modello Segnalazione Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.);

l) raccogliere i dati contenuti nelle schede S.I. e S.R., riviste alla luce del presente Accordo, per ordine di scuola e per tipologie di deficit/disabilità;

m) rafforzare il controllo e la verifica con indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi, anche attraverso la consultazione degli utenti.

4.1.2 Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)

Le Istituzioni Scolastiche Autonome si impegnano a:

a) inserire all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle singole scuole la descrizione delle attività previste per l'integrazione dei bambini e degli alunni disabili, comprensive per gli Istituti Superiori della progettazione integrata con gli Enti di Formazione Professionale;

b) concordare con gli Enti interessati e le famiglie o loro rappresentanti e comunicare loro per iscritto, entro il mese di novembre, il calendario delle riunioni dei Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) e dei Gruppi Operativi (G.O.);

c) rafforzare gli strumenti e le modalità di relazione all'interno della scuola, tra scuole di grado diverso, tra scuola e servizi del territorio per garantire la continuità nel passaggio da classe a classe, da un ordine di scuola ad un altro e, una volta adempiuto l'obbligo di istruzione, dal sistema scolastico al

sistema formativo, qualora previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e dal Gruppo Operativo (G.O.). Tutto ciò anche al fine di garantire una positiva accoglienza nelle diverse fasi del percorso scolastico, con particolare attenzione al passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, alla formazione professionale per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado;

d) coordinare gli interventi e le competenze per garantire l'assistenza ai bambini e agli alunni disabili all'interno della struttura scolastica finalizzata al sostegno all'esercizio delle autonomie personali. Per l'ottimale conseguimento di questo obiettivo, da esplicitarsi nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e da definirsi sulla base del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), va realizzata adeguata formazione al personale impegnato in dette funzioni, ivi compresi i collaboratori scolastici;

e) sviluppare l'istituto del "prestito professionale" fra scuola e scuola, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 275/98 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", per valorizzare le competenze presenti sul territorio e rafforzare la rete fra scuole: tale modalità va particolarmente valorizzata e declinata a livello di accordo territoriale;

f) realizzare attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti curricolari e di sostegno, nonché per i collaboratori scolastici impegnati nell'integrazione, su tematiche di carattere pedagogico e didattico su specifici strumenti e tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace l'integrazione e il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini e alunni disabili, verranno favorite le iniziative che coinvolgono anche il personale degli altri Enti e dei familiari, e comunque la partecipazione di docenti della scuola ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall'art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;

g) predisporre le condizioni organizzative, come previsto anche dalla Circolare Ministeriale Prot. n°1139 del 15/07/2002, per garantire la partecipazione dei bambini e alunni disabili ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate, con particolare riferimento all'affiancamento e al trasporto adeguati nel quadro delle pari opportunità; i viaggi d'istruzione saranno programmati dal Consiglio di Classe e inseriti nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.);

h) favorire la comunicazione tra famiglia e Azienda U.S.L. nei casi di bambini e alunni disabili trasferiti nella provincia di Bologna da altre province o regioni;

i) ricercare le condizioni per l'attivazione dell'esperienza del tutor amicale nei modi e nelle forme previste nell'art. 16.6 del presente Accordo nelle scuole secondarie di secondo grado;

l) garantire il corretto e tempestivo utilizzo e la trasmissione agli Enti interessati (Ufficio Scolastico Provinciale e Comuni) delle schede allegate al presente Accordo, ai fini della programmazione degli interventi necessari da parte di tutti i soggetti firmatari e/o interessati su base territoriale in ordine alla qualità e alla efficacia dell'integrazione dei bambini e alunni disabili.

4.2 Provincia di Bologna

La Provincia si impegna a:

a) promuovere le politiche per l'integrazione dei bambini e alunni disabili nell'ambito delle sedi di governo territoriale del sistema di istruzione e formazione, in particolare nella Conferenza Provinciale di Coordinamento (art. 46 della Legge Regionale n. 12/2003) e nelle Conferenze territoriali, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa nazionale e regionale vigente in materia, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni delle famiglie su specifiche tematiche. A questo fine la Provincia si impegna altresì a promuovere azioni coordinate con le altre sedi istituzionali (in particolare le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie, i Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale e il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (art.14 del presente Accordo) sulle politiche di integrazione scolastica e formativa;

b) garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei disposti contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 503/96 "Regolamento recante norme per la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", negli edifici scolastici esistenti e nelle opere di propria competenza. Il programma di adeguamento alla normativa sarà ultimato, configurando una situazione di sostanziale accessibilità di tutte le strutture scolastiche, entro il 2008; garantire nel tempo la conservazione e l'adattamento delle strutture e impianti che consentono il superamento di quegli ostacoli architettonici che arrecano disagio a coloro che hanno una ridotta o impedita capacità motoria e che limitano o impediscono l'utilizzo di spazi negli edifici scolastici; perseguire un percorso di qualità delle progettazioni di nuove realizzazioni con l'impegno a progettare "accessibilmente";

c) programmare, in modo coordinato con gli altri Enti sottoscrittori, gli interventi di diritto allo studio in attuazione dell'art. 3 "Tipologia degli interventi" e dell'art. 5 "Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap" della Legge Regionale n. 26/2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 25 maggio 1999, N.10", così come ribadito dall'art. 2, comma 7 della Legge Regionale n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro." In particolare prevedendo (così come indicato dagli indirizzi regionali triennali) la priorità rivolta ai bambini e alunni disabili nell'ambito di:

- progetti di qualificazione scolastica rivolti ai bambini e agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (Legge Regionale n. 12/2003);
- interventi di supporto individuale per l'handicap (Legge Regionale n. 26/2001);
- investimenti finalizzati all'acquisto di sussidi, mezzi e attrezzature (Legge Regionale n. 26/2001);

d) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, supporto e collaborazione con le Amministrazioni scolastiche e i Comuni relativamente all'orientamento scolastico e professionale degli alunni disabili, anche promuovendo strumenti informativi di supporto alla transizione dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado;

e) garantire, attraverso il sistema provinciale degli Enti di Formazione Professionale accreditati per l'Obbligo Formativo, i necessari interventi per l'inserimento degli alunni disabili all'interno dei corsi di formazione professionale per l'assolvimento dell'Obbligo Formativo, comprese le misure che ne consentono l'accesso, compatibilmente con le risorse disponibili;

f) garantire il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e della qualità dell'attività formativa finanziata, anche attraverso la consultazione degli utenti e delle loro famiglie, mettendo a disposizione i dati sulle attività e i servizi che la Provincia di Bologna esercita in favore delle persone con disabilità nell'ambito dell'Obbligo di istruzione e Formativo;

g) promuovere e sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, forme di integrazione tra scuola e formazione professionale, quali i Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione, Scuola e Territorio (P.I.A.F.S.T.), previsti all'interno dei Piani dell'Offerta Formativa delle scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

h) mettere annualmente a disposizione dei soggetti firmatari del presente Accordo i dati numerici dell'Osservatorio provinciale sulla scolarità, secondo il tracciato predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e secondo i tempi previsti dalla Regione stessa, anche in relazione all'approvazione dei criteri uniformi di certificazione e di diagnosi.

4.3 Aziende UU.SS.LL. di Bologna e Imola

Le Aziende UU.SS.LL. di Bologna e Imola si impegnano a:

a) tramite le UU.OO.NPIA, redigere apposita relazione ed informare la famiglia sul percorso da attuare per il riconoscimento della disabilità ed il rilascio della Certificazione per l'Integrazione Scolastico (CIS) – vedi successivo art. 7.1 - in base a quanto indicato dalla legge 104/92 e successive modifiche, nonché alle disposizioni regionali vigenti in materia e secondo quanto meglio precisato nell'allegato "Categorie diagnostiche e codici per la certificazione ai sensi della Legge 104/92";

a bis) partecipare alle sedute delle Commissioni Medico Legali dedicate esclusivamente ai minori previste dalla legge regionale 4/2008 per l'accertamento della disabilità e per il rilascio delle Certificazioni finalizzate all'integrazione scolastica (L. 104/92);

b) accordarsi con le Dirigenze Scolastiche per il passaggio delle informazioni necessarie in tempo utile per la definizione del fabbisogno di personale di sostegno, nei casi di bambini e alunni certificati per la prima volta nella provincia di Bologna o trasferiti da altra provincia o regione;

c) redigere la Diagnosi Funzionale (D.F.) e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche, i bisogni e le potenzialità dei bambini e alunni, anche ai fini dell'identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica;

d) garantire la conservazione dei suddetti documenti presso i propri archivi, nonché la comunicazione formale a tutti i soggetti interessati delle variazioni in caso di modifiche dei referenti;

e) garantire la presenza di propri operatori nei servizi educativi, scolastici e formativi e nei gruppi di lavoro previsti dal presente Accordo, per la stesura, l'aggiornamento e le verifiche del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), utilizzando anche proprie figure professionali con formazione pedagogico – educativa laddove presenti;

f) collaborare con le Istituzioni educative, scolastiche e formative e con gli Enti Locali, per la realizzazione di progetti di aggiornamento e formazione in servizio previsti dalla normativa vigente, e promuovere la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione e aggiornamento

realizzate anche da altri Enti: in questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;

g) collaborare a progetti di orientamento con l'Ufficio Scolastico Provinciale, le I.S.A., l'Amministrazione provinciale e il sistema degli Enti di Formazione Professionale;

h) mettere a disposizione del contesto educativo, scolastico e formativo personale di riabilitazione in relazione a specifici progetti;

i) collaborare alla realizzazione di particolari progetti educativi, scolastici e formativi rivolti a gruppi o a classi per favorire l'integrazione di bambini e alunni disabili;

l) fornire, quando prescritto, protesi e ausili indicati nel nomenclatore tariffario;

m) mantenere aggiornata la banca dati degli ausili assegnati ad uso personale al fine di favorire un ottimale riutilizzo delle risorse;

n) garantire la corretta compilazione e trasmissione alle scuole della documentazione di propria competenza allegata al presente Accordo, nonché la collaborazione in ambito territoriale e provinciale all'elaborazione dei dati in proprio possesso in ordine ai bambini e alunni disabili, trasmettendone le risultanze al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale di cui all'art. 5.2 del presente Accordo, allo scopo di consentire una programmazione efficace degli interventi di qualificazione da parte di tutti i soggetti interessati in ordine all'efficacia dell'integrazione dei bambini e alunni disabili;

o) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi, secondo quanto previsto dal sistema di qualità aziendale.

4.3.1 Gruppo per l'Orientamento e il Monitoraggio dei bambini e alunni disabili all'interno dei percorsi scolastici e formativi (scuola secondaria di primo e di secondo grado) e Gruppo INTER-USL

Per accompagnare i bambini e gli alunni disabili e le loro famiglie nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, le Aziende UU.SS.LL. agiscono attraverso l'articolazione dei seguenti gruppi:

a) Gruppo per l'Orientamento e il Monitoraggio dei bambini e alunni disabili all'interno dei percorsi scolastici e formativi (scuola secondaria di primo e di secondo grado) che ha il compito di:

- attivare modalità di osservazione nei contesti scolastici ed extra scolastici al fine di concorrere alla definizione del progetto scolastico/formativo;

- collaborare con i vari soggetti coinvolti nel processo di orientamento al fine di individuare un percorso condiviso, compatibile con le caratteristiche dell'alunno in rapporto alle risorse disponibili;

- effettuare un'azione di monitoraggio dei percorsi intrapresi, in collaborazione con la scuola, la famiglia e i Servizi territoriali, al fine di verificarne l'efficacia e valutare in itinere eventuali altri progetti atti a favorire lo sviluppo di competenze professionalizzanti e prelaborative;

- assicurare e favorire la collaborazione fra Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (N.P.I.A.), Unità Sociale e Sanitaria Integrata (U.S.S.I.), Disabili Adulti e Psichiatria al fine di garantire la continuità degli interventi e dei progetti in atto;

- partecipare ai Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) della scuola secondaria di secondo grado.

b) Il Gruppo INTER-USL che ha il compito di:

- rilevare il bisogno scolastico-formativo dei bambini e alunni disabili in rapporto al quadro delle risorse;
- segnalare gli alunni disabili nei percorsi previsti dalla Formazione Professionale per l'assolvimento dell'Obbligo Formativo (art. 19 del presente Accordo);
- orientare e monitorare gli ingressi nella scuola secondaria di secondo grado e nei percorsi di Obbligo Formativo in collaborazione con il Gruppo di cui al punto a);
- fungere da punto di riferimento per gli Enti di Formazione Professionale e per le scuole secondarie di secondo grado al fine di favorire le buone prassi nella transizione;
- partecipare al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (art. 5.2).

4.4 Amministrazioni comunali

Le Amministrazioni comunali per i bambini e gli alunni disabili propri residenti, anche sulla base di quanto previsto dalla Legge regionale 26/2001, si impegnano a:

4.4.1 In qualità di Ente Locale

a) promuovere le politiche per l'inclusione dei bambini e degli alunni disabili, in particolare nell'ambito delle Conferenze Territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa (art. 46 comma 4 della Legge Regionale 12/2003) e dei Piani di Zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale, sostenendo la collaborazione con le famiglie;

b) garantire l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche dagli edifici scolastici di propria competenza, sulla base della normativa vigente;

c) dotare le scuole di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze dei bambini e alunni disabili e fornire loro le attrezzature tecniche e gli ausili personali richiesti dalle Aziende UU.SS.LL., extra nomenclatore tariffario, necessari per rendere effettivo il diritto allo studio. Le scuole potranno autorizzare i bambini e gli alunni a utilizzare le medesime attrezzature tecniche e ausili personali anche al di fuori della sede scolastica per lo svolgimento di attività scolastiche ed extra scolastiche;

d) dotare i bambini e alunni disabili di eventuale materiale didattico previsto nei progetti volti a garantire la loro integrazione, che potrà essere aggiuntivo rispetto alle risorse messe a disposizione dalle scuole;

e) assegnare alle scuole assistenti, educatori, operatori specializzati adeguatamente preparati per l'assistenza, l'autonomia personale e la comunicazione dei bambini e degli alunni disabili, tenuto conto dei bisogni e dei progetti personalizzati valutati congiuntamente, e delle risorse professionali assegnate dall'Amministrazione scolastica. Potrà essere esaminata l'eventuale possibilità di attribuire direttamente alle Istituzioni Scolastiche un monte ore di personale educativo/assistenziale, dopo aver valutato annualmente i bisogni e i progetti personalizzati degli allievi iscritti e frequentanti;

f) promuovere e sostenere, compatibilmente con le proprie risorse, l'utilizzo della figura del tutor amicale (art. 16.6);

g) provvedere al trasporto scolastico nel percorso casa-scuola e ritorno: il servizio è attivato, a seguito di specifica richiesta presentata ogni anno scolastico (o per periodi inferiori) dall'Azienda U.S.L. e confermata dalla famiglia;

h) provvedere al trasporto in caso di terapie richieste dall'Azienda U.S.L., verificato che dette terapie non possano essere collocate al di fuori dell'orario scolastico e che né la famiglia, né il personale docente e non docente in servizio presso l'Istituzione Scolastica possano provvedere ad accompagnare l'alunno disabile;

i) sostenere progetti volti a garantire e a migliorare i livelli qualitativi di integrazione dei bambini e degli alunni disabili;

l) garantire l'accesso alle iniziative educativo-ricreative estive, possibilmente con lo stesso personale educativo ed assistenziale assegnato durante l'anno scolastico;

m) far conoscere e favorire l'accesso alle attività extra scolastiche presenti sul proprio territorio;

n) garantire la presenza dei propri referenti nei Gruppi di Lavoro delle Istituzioni Scolastiche (G.L.I.S.) e degli operatori che seguono l'allievo nei Gruppi Operativi (G.O.);

o) garantire la collaborazione con l'Amministrazione scolastica e la Provincia, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all'orientamento scolastico e professionale dei bambini e degli alunni disabili;

p) garantire il controllo e la verifica dei propri servizi, anche attraverso la consultazione degli utenti;

q) raccogliere le schede di sintesi e verificarne la possibilità di elaborazione in forma sintetica anche a livello di Ambito territoriale;

Le azioni dei Comuni sono svolte, tramite gli Uffici competenti e nei limiti delle risorse a disposizione, a favore dei bambini e degli alunni disabili iscritti a scuole gestite dallo Stato, da Enti Locali e da soggetti privati paritari.

I Comuni, al fine di promuovere l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche Autonome statali e paritarie, nel caso esse fossero interessate, potranno sostenere i percorsi di integrazione attraverso finanziamenti in luogo di interventi diretti dei propri operatori.

I Comuni potranno individuare sistemi tariffari basati sulla condizione economica, in riferimento agli interventi individuali per il diritto allo studio, ai sensi art. 3, comma 3 della Legge Regionale n. 26/2001.

Oltre ai bambini e alunni disabili certificati, le suddette prestazioni possono essere assicurate anche ai bambini e alunni temporaneamente disabili impossibilitati a frequentare regolarmente le lezioni. Di norma gli interventi vengono attivati per gli allievi per i quali si prevede una disabilità per un periodo superiore a 30 giorni (in analogia a quanto previsto al punto h dell'art. 4.1.1 del presente Accordo).

4.4.2 In qualità di soggetto con gestione diretta o indiretta di nidi e scuole dell'infanzia

a) dare priorità di accesso ai bambini e alunni con certificazione di disabilità;

b) facilitare l'acquisizione dei titoli di specializzazione, previsti dalle norme vigenti, agli insegnanti di sostegno delle scuole dell'infanzia in servizio a tempo indeterminato;

c) dare la precedenza nell'assegnazione dei posti di sostegno nelle scuole dell'infanzia al personale in possesso dei titoli di specializzazione;

- d) garantire le condizioni per la collaborazione del personale ausiliario nel processo di integrazione scolastica;
- e) costituire il Gruppo Operativo (G.O.) che si riunisce, su convocazione scritta da parte del Responsabile del servizio, entro il mese di novembre e secondo un calendario concordato con i Tecnici sanitari interessati e le famiglie o i loro rappresentanti e comunicato formalmente a tutti i componenti;
- f) costituire gruppi di lavoro analoghi ai Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.);
- g) realizzare, anche in forma associata, attività di formazione e di aggiornamento per gli educatori dei nidi e per gli insegnanti curricolari, per gli insegnanti di sostegno e per il personale ausiliario in servizio presso i propri servizi e scuole, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace l'integrazione e il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini e alunni disabili, verranno favorite le iniziative che coinvolgono anche il personale di altri Enti e dei familiari, e comunque verrà favorita la partecipazione di educatori e insegnanti ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall'art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
- h) promuovere iniziative di innovazione didattica e di sperimentazione, anche in collaborazione con l'Università, con le Aziende UU.SS.LL., le Associazioni ed altri Enti di Formazione accreditati, in particolare per favorire l'integrazione tra servizi, scuola e territorio, lo sviluppo di competenze specifiche in ordine a particolari tipologie di disabilità, il monitoraggio delle tendenze in ordine all'evoluzione delle modalità di scolarizzazione e di intervento precoce per i bambini disabili nella fascia di età da 0 a 6 anni, lo sviluppo della cultura e della pratica della documentazione delle buone pratiche nel campo dell'integrazione;
- i) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi, anche attraverso la consultazione degli utenti.

CAPITOLO 3

COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE, MONITORAGGIO E VERIFICHE

Art. 5 - Organismi di governance e coordinamento a livello provinciale

5.1 La concertazione istituzionale

La Conferenza Provinciale di Coordinamento, istituita dall'art. 46 della Legge Regionale 12/2003, opportunamente allargata ai soggetti firmatari e aderenti del presente Accordo ed al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.), in quanto sede di confronto interistituzionale per la condivisione delle politiche relative all'istruzione e alla formazione, presiede anche all'applicazione del presente Accordo e promuove il coordinamento, l'azione integrata e la valutazione degli interventi realizzati.

Spetta altresì alla stessa promuovere iniziative di concertazione e di condivisione degli impegni con i Tavoli dei Piani sociali di zona, istituiti ai sensi della Legge Regionale 2/2003, e la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria.

Per le funzioni connesse all'attuazione e verifica dell'Accordo, la Conferenza si avvale del Gruppo tecnico interistituzionale provinciale appositamente costituito.

5.2 Gruppo tecnico interistituzionale provinciale

In considerazione della rilevanza e della complessità dell'agire in raccordo tra le politiche che a vario titolo si occupano di disabilità, la Conferenza Provinciale di Coordinamento allargata istituisce il Gruppo tecnico interistituzionale provinciale, che rimarrà in vigore per l'intero quinquennio di durata dell'Accordo stesso.

Tale gruppo, coordinato dalla Provincia di Bologna, è costituito dalle Istituzioni esistenti all'interno della Conferenza, integrati da :

- un rappresentante del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.);
- un rappresentante delle scuole paritarie a gestione privata (FISM e FIDAE);
- rappresentanti delle Aziende UU.SS.LL. di Bologna e di Imola;
- rappresentanti delle Associazioni dei disabili nominati dalla Consulta provinciale per il superamento dell'handicap.

Il Gruppo, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di:

- garantire l'eventuale aggiornamento del testo sulla base delle modifiche di tipo normativo e legislativo che interverranno nel quinquennio di vigenza;
- predisporre e diffondere annualmente una relazione di sintesi sull'andamento dell'Accordo, effettuata sulla base delle verifiche interne di ciascun Ente e anche attraverso l'analisi a consuntivo delle risorse impiegate, al fine di promuovere l'uso coordinato delle risorse;
- predisporre, di concerto con il G.L.I.P., una verifica intermedia del presente Accordo, modalità e strumenti di diffusione dello stesso;
- far conoscere le risorse messe in campo nella scuola e nella formazione professionale per l'adempimento dell'Obbligo Formativo, promuovendo anche forme di integrazione tra i due sistemi e supportando azioni di orientamento nel passaggio tra un grado di scuola all'altro e da un sistema all'altro;
- raccordare e diffondere gli accordi territoriali promossi dai Comuni e monitorarne l'andamento, garantendone la coerenza con il presente Accordo e valorizzandone anche gli aspetti migliorativi rispetto al testo dell'Accordo stesso.

5.3 Osservatorio provinciale sulla scolarità

L'Osservatorio provinciale sulla scolarità raccoglie annualmente i dati numerici relativi ai bambini e alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, secondo il tracciato predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e nei tempi previsti dalla Regione stessa.

Art. 6 - Promozione, attuazione, monitoraggio e verifica

I soggetti sottoscrittori si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza dell'Accordo, al fine di assicurare il coinvolgimento e la partecipazione più ampia della società civile, oltre che dei soggetti contraenti. Si impegnano pertanto a promuovere iniziative di approfondimento all'interno delle

rispettive organizzazioni, atte a garantire la conoscenza e la condivisione di contenuti e finalità dell'Accordo.

6.1 Monitoraggio e verifiche

Come previsto dalla Legge 104/92 e tenuto conto delle esperienze maturate e consolidate negli anni:

- tutti gli Enti firmatari applicano modalità operative di monitoraggio e verifica, ciascuna al proprio interno, secondo le modalità definite da ciascun ente nell'art. 4 del presente Accordo, valutando eventualmente a consuntivo le risorse economiche e umane impiegate;
- tutti gli Enti firmatari inviano annualmente al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale gli esiti di tali operazioni, al fine di offrire a tutti i componenti elementi di conoscenza e di valutazione utili per le attività di propria competenza;
- il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) per l'integrazione scolastica e formativa, produce una relazione annuale di verifica, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dalle Istituzioni Scolastiche Autonome, dall'utenza e dai Servizi interessati; il G.L.I.P. si avvale degli strumenti di cui riterrà opportuno dotarsi e delle relazioni prodotte dai Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) e dal Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (artt.13 e 5.2 del presente Accordo).

6.2 Verifiche intermedie

In considerazione della durata quinquennale dell'Accordo, Enti firmatari e aderenti, avvalendosi del Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (art. 5.2 del presente Accordo), concordano nel prevedere una verifica intermedia dell'Accordo.

La verifica intermedia permetterà di effettuare un'adeguata valutazione dell'applicazione dell'Accordo con modalità e strumenti stabiliti in sede di Gruppo tecnico interistituzionale provinciale.

6.3 Verifiche di esigibilità: Collegio di Vigilanza e Difensore civico

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di programma e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza, come previsto dall'art. 27 della Legge 142/1990 e dall'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il Collegio di Vigilanza è presieduto e convocato dal Presidente della Provincia o da un suo delegato ed è costituito da:

- Prefetto o suo delegato,
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale,
- un rappresentante delle Istituzioni Scolastiche Autonome,
- un rappresentante di un Comune dell'area metropolitana,
- un rappresentante del Comune di Bologna,
- un rappresentante delle Aziende UU.SS.LL.

Per rendere partecipata la verifica "dell'esigibilità dei diritti" sono invitati permanenti agli incontri del Collegio di Vigilanza con diritto di parola un rappresentante delle famiglie nominato dalla Consulta provinciale per il superamento dell'handicap e un rappresentante delle scuole paritarie.

Al Collegio di Vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti della parte inadempiente, consistenti nell'adottare i provvedimenti previsti dalle norme di legge vigenti.

Il Difensore civico, istituito ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 267/00, ha facoltà di segnalare al Collegio di Vigilanza, di cui sopra, eventuali inadempienze, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni nei confronti dei cittadini.

CAPITOLO 4

IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Art. 7 - Certificazione di handicap

7.1 All'individuazione del bambino e dell'alunno, anche se maggiorenne, come soggetto disabile provvede la Commissione Medico - Legale dell'Azienda U.S.L. tramite apposita Certificazione per l'Integrazione Scolastico (CIS), sulla base degli atti in possesso integrati da una relazione clinica aggiornata redatta dal clinico referente delle UU.OO.NPIA delle Aziende UU.SS.LL. La Certificazione per l'Integrazione Scolastico (CIS) attesta la natura della disabilità ed il suo grado secondo la Classificazione internazionale delle malattie ICD10, mediante il modello di certificazione allegato al presente Accordo e in coerenza con l'allegato "Categorie diagnostiche e codici per la certificazione ai sensi della Legge 104/92". Essa viene rilasciata con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e secondo il percorso specificato agli allegati 2 bis e 2 ter.

7.2 Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle competenze del Servizio di N.P.I.A., presentando autonomamente domanda corredata da certificazione medica di altro professionista privato, la competenza N.P.I.A. è recepita in sede di commissione di accertamento nel corso delle stesse sedute dedicate ai minori disabili. In tal caso, per quanto concerne le relazioni con l'Istituzione scolastica (vedi Diagnosi Funzionale ecc.), tutti i successivi adempimenti sono a carico della famiglia e dello specialista privato."

In caso di allievi certificati trasferiti da altre regioni italiane, il competente servizio dell'Azienda U.S.L. si premura di convalidare la certificazione secondo le procedure previste dal presente Accordo. In attesa di tale convalida, resta valida la precedente certificazione.

7.3 La certificazione viene rilasciata alla famiglia del bambino e alunno, o al diretto interessato in caso di maggiore età, che provvederà a consegnarla, di norma all'atto dell'iscrizione ai servizi educativi, alla scuola o, qualora superato l'Obbligo di istruzione, secondo quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), all'Ente di Formazione Professionale, e ad ogni ingresso agli ordini di scuola successivi (o all'Ente di Formazione Professionale).

Art. 8 - Diagnosi Funzionale (D.F.)

La D.F. consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico del bambino e alunno; tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo del bambino e dell'alunno disabile.

Alla sua stesura, sul modello allegato al presente Accordo, provvedono i competenti Servizi delle Aziende UU.SS.LL. La D.F. viene rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico o alla formazione professionale dell'alunno interessato, e comunque aggiornata allorquando se ne ravvisino i presupposti. In caso di prima individuazione, le Aziende UU.SS.LL. si impegnano a produrre la documentazione entro 45 giorni dalla prima visita specialistica. La D.F. andrà comunque redatta in concomitanza con la scadenza delle iscrizioni, in tempi utili per l'attivazione degli interventi di sostegno (entro marzo).

Art. 9 - Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)

Sulla base dei dati della D.F., delle osservazioni organicamente e collegialmente rilevate da docenti, operatori sanitari e genitori, il Gruppo Operativo (G.O.) elabora e condivide il P.D.F. secondo il modello allegato al presente Accordo.

Il P.D.F. individua sia le capacità e le potenzialità di sviluppo sia le difficoltà di apprendimento nel rispetto delle scelte culturali del bambino e dell'alunno disabile.

Il P.D.F. consente di predisporre il Piano Educativo Individualizzato e, consegnato in copia alla famiglia, sarà aggiornato obbligatoriamente al passaggio di grado scolastico o alla Formazione Professionale, e comunque ogniqualvolta lo si ritenga necessario. Esso va redatto entro il 30 luglio (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 art. 3 comma 1) e trasmesso, su richiesta, alla scuola ricevente.

Art. 10 - Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Il P.E.I., secondo il modello di riferimento allegato al presente Accordo, è predisposto per ogni bambino e alunno disabile ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. Il P.E.I. va definito entro i primi due mesi di scuola (vista la complessità, tre mesi per le scuole secondarie di secondo grado) dai docenti del Consiglio di Classe, integrato con i docenti della Formazione Professionale nel caso di progetti integrati scuola e formazione professionale, con il contributo degli operatori dell'Azienda U.S.L., delle eventuali figure professionali dell'Ente Locale che seguono il bambino/alunno e della famiglia. Il Gruppo Operativo sottoscrive il P.E.I. come impegno per la realizzazione dello stesso.

Il P.E.I. documenta l'integrazione degli interventi predisposti a favore del bambino e alunno per un periodo di tempo determinato, di norma annuale, e va consegnato in copia alla famiglia.

Per la redazione del P.E.I. il Consiglio di Classe e/o il gruppo dei docenti della sezione/classe in cui è iscritto il bambino e alunno disabile (costituito e funzionante secondo forme specifiche nei diversi ordini e gradi scolastici) si avvarrà della documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o classe di provenienza, nonché della D.F. e del P.D.F. In particolare le indicazioni utili per la redazione del P.E.I. dovranno essere utilizzate e, se necessario, riviste prima dell'avvio dell'anno scolastico, sia nella programmazione scolastica sia con almeno un incontro con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione (come da Nota Ministeriale n° 4798/05). Le indicazioni così raccolte, arricchite dall'osservazione dei docenti della classe, contribuiranno alla elaborazione di un piano di lavoro da sperimentare fino a quando non sarà predisposto il P.E.I. definitivo all'interno del Gruppo Operativo.

Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono:

- i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l'accesso, l'accoglienza e la somministrazione dei farmaci);
- gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);
- gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe;
- l'eventuale progettazione delle attività integrate con la formazione professionale;
- le attività integrative, comprese le eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;
- le forme di integrazione fra scuola ed extra-scuola in sintonia con il progetto di vita;
- i metodi, i materiali, i sussidi per la sua attuazione;
- i tempi di scansione degli interventi previsti;

- le forme e i modi di verifica e di valutazione del P.E.I. stesso;
- il raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata.

Art. 11– Orientamento e continuità

Ad ogni bambino e alunno disabile e alla sua famiglia va garantita una positiva accoglienza nelle diverse fasi di passaggio durante il percorso scolastico e formativo, in modo da porre l'alunno e la sua famiglia, quanto prima e in modo consapevole, in grado di essere attivi e partecipi nel processo di sviluppo e di integrazione.

In particolare i diversi operatori assicurano il corretto passaggio delle informazioni, il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il coinvolgimento partecipato alle fasi dell'integrazione scolastica e formativa, nella prospettiva dell'autonomia di scelta e della valorizzazione del progetto di vita del bambino e dell'alunno.

Va inoltre garantita la continuità educativa tra i diversi gradi dell'istruzione, nonché tra le diverse opportunità dell'Obbligo Formativo, in relazione al passaggio delle informazioni, all'aggiornamento della documentazione, all'orientamento educativo e alla predisposizione delle condizioni per l'accoglienza.

Infine, al termine del percorso scolastico e formativo, è assicurata la trasmissione all'Azienda U.S.L. di riferimento della documentazione utile alla più proficua futura accoglienza sociale e lavorativa dell'ex allievo.

Art. 12 - Gruppo Operativo (G.O.)

Per ogni bambino e alunno disabile iscritto a scuola o alla formazione professionale opera collegialmente il gruppo interprofessionale. Esso è costituito da:

- il Dirigente Scolastico o il Direttore dell'Ente di Formazione Professionale;
- il Consiglio di Classe e/o gli insegnanti della classe/sezione di riferimento;
- i referenti della Formazione Professionale, se l'allievo svolge un percorso integrato scuola/formazione;
- operatori dell'Azienda U.S.L. referenti del bambino/alunno;
- gli operatori sociali e/o tecnici dell'Ente Locale referenti del bambino/alunno;
- la famiglia.

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti.

Il Dirigente Scolastico o il Direttore dell'Ente di Formazione Professionale costituisce formalmente il Gruppo, specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi Enti.

Il G.O. viene convocato dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dell'Ente di Formazione Professionale per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato e si riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l'anno (potranno essere concordate variazioni nell'ambito del Gruppo stesso su richiesta motivata dei singoli componenti del Gruppo). Gli impegni di lavoro formulati in G.O. e opportunamente verbalizzati sono vincolanti per tutti i componenti del G.O. stesso.

I membri del G.O. sottoscrivono il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) come impegno alla realizzazione dello stesso.

Al termine di ogni ciclo educativo/scolastico (nido, scuola materna, 5° elementare, ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ultimo anno dell'Obbligo di istruzione e, in caso di passaggio ad un percorso di formazione professionale, al termine dell'Obbligo di istruzione) il G.O. di fine anno è

integrato con referenti dell'Istituto a cui il bambino e alunno è iscritto per l'anno successivo, e provvede a ratificare il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e ad elaborare indicazioni utili alla redazione del P.E.I., che sarà poi completato ed integrato dai docenti della futura classe di appartenenza.

Il G.O. potrà prevedere la partecipazione e avvalersi, su richiesta delle famiglie, di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle Associazioni, salvaguardandone la compatibilità con il progetto educativo e con il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e monitorandone i risultati.

Fermo restando quanto indicato nel presente Accordo, in caso di trattamenti riabilitativi effettuati da operatori esterni all'Azienda U.S.L., è il G.O. che valuta opportunità e modalità di inserimento nel P.E.I.

Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni terapeutiche e riabilitative dell'Azienda U.S.L., essa dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista da lei scelto che segue l'alunno prenda la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale (D.F.), del Piano Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), partecipando agli incontri previsti dal presente Accordo.

Art. 13 - Gruppo di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.)

Presso ogni I.S.A. viene costituito il Gruppo di studio e lavoro previsto dall'art. 15, comma 2 della Legge 104/92, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.). Esso è composto da:

- il Dirigente Scolastico che lo presiede;
- un rappresentante dell'Azienda U.S.L. (per la scuola secondaria di secondo grado un operatore del Gruppo Orientamento e Monitoraggio - art. 4.3.1 del presente Accordo);
- due rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato;
- un rappresentante dell'Ente di Formazione Professionale, se vi opera;
- un rappresentante degli studenti (per le scuole secondarie di secondo grado);
- un rappresentante dei genitori degli alunni disabili (o eventualmente delle loro Associazioni) da loro stessi indicato;
- un rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto;
- un rappresentante dell'Ente Locale.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle nomine ricevute dagli Enti coinvolti, formalizza la costituzione del Gruppo e ne informa le famiglie ad inizio anno scolastico, contestualmente alla comunicazione del calendario degli incontri del Gruppo Operativo (G.O.). Tale Gruppo, che ha valenza triennale, si riunisce almeno due volte l'anno con compiti, tra gli altri, di:

- concorrere all'analisi e all'identificazione dei bisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali, sostenendo con proprio atto scritto la richiesta del Dirigente Scolastico;
- concorrere a promuovere la corretta applicazione dei protocolli relativi al passaggio e alla formazione delle classi (Circolare Ministeriale n. 1/1988 e Decreto Ministeriale n. 141/1999);
- proporre e inserire nella programmazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) iniziative di promozione dell'integrazione scolastica della disabilità;
- monitorare la qualità dell'integrazione, verificandone l'applicazione anche attraverso l'accesso alla documentazione, nel rispetto delle norme relative alla tutela della privacy;
- fornire collaborazione per quanto previsto dall'art. 8 della Legge n.104/92, comma l) e m).

Art. 14 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.)

Il G.L.I.P. “ha compiti di consulenza e proposta al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le Aziende U.U.S.S.L.L. per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma e per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento” (art. 15, comma 3 della Legge 104/92). Allo scopo di rendere effettivi tali compiti, il G.L.I.P. ha accesso alla documentazione integrativa prodotta dai vari Enti in applicazione al presente Accordo, e reciprocamente mette a disposizione per la consultazione degli stessi enti la propria documentazione.

Le competenze del G.L.I.P. sono:

- proporre modalità e strumenti coordinati d’informazione all’utenza;
- predisporre annualmente, in collaborazione con i vari Enti firmatari, l’azione informativa sugli Accordi a favore degli alunni di nuova certificazione;
- favorire e/o promuove iniziative dirette all’innovazione e alla ricerca nel campo dell’integrazione scolastica;
- contribuire alla ricognizione e alla diffusione delle buone pratiche, nonché alla costruzione di un’effettiva e proficua interprofessionalità nella gestione interistituzionale del processo di integrazione.

Il G.L.I.P. pertanto

- a) predisporre annualmente, in collaborazione con i firmatari del presente Accordo, l’azione informativa alle famiglie, con particolare riferimento al primo ingresso scolastico e alle nuove certificazioni;
- b) favorisce e/o promuove le iniziative finalizzate alla formazione interprofessionale e interistituzionale, all’innovazione e alla ricerca nel campo dell’integrazione;
- c) cura la ricognizione e la pubblicizzazione/diffusione delle buone pratiche al fine di contribuire ad una proficua interprofessionalità nella gestione dei processi di integrazione;
- d) raccoglie:
 - 1) il quadro delle opportunità scolastiche e formative per l’adempimento dell’Obbligo Formativo, curato dal Gruppo tecnico interistituzionale provinciale di cui all’art. 5.2 del presente Accordo;
 - 2) le attività extra scolastiche presenti sul territorio provinciale che verranno trasmesse dai Comuni.

CAPITOLO 5

DIRITTO ALLO STUDIO, FIGURE PROFESSIONALI, IMPIEGO INTEGRATO DELLE RISORSE

Art. 15 – Diritto allo studio

Gli interventi per il Diritto allo Studio sono regolati dalle Leggi Regionali 26/2001 e 12/2003.

Per la programmazione delle risorse di propria competenza, i Comuni e la Provincia assumono a riferimento anche il presente Accordo.

Art. 16 – Figure professionali coinvolte nel processo di integrazione scolastica e formativa

Il processo di integrazione richiede l'attiva collaborazione di tutto il personale scolastico e della formazione professionale ed è garantito anche dall'intervento di figure professionali specifiche, individuate in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), operando con spirito di cooperazione integrata.

Sarà cura degli Enti coinvolti favorire momenti di formazione, studio e ricerca comune.

16.1 Personale docente e di sostegno

La responsabilità della qualità dell'integrazione scolastica è dell'intero Collegio dei Docenti e degli organi collegiali della scuola, che prevedono nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) tutte le azioni da intraprendere per garantire un positivo progetto educativo/formativo per ogni bambino e alunno.

La responsabilità diretta dell'integrazione scolastica di ciascun bambino e alunno disabile è del Consiglio di Classe o del team docente che progetta, attraverso il P.E.I., tutti gli interventi didattici utili allo sviluppo scolastico di tutte le potenzialità dell'alunno e programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso scolastico.

Gli insegnanti della classe sono tenuti a partecipare alle riunioni interistituzionali con gli altri operatori coinvolti nelle fasi di progettazione, confronto e verifica della singola situazione.

L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe, di cui è contitolare, e rappresenta una risorsa di contesto per garantire idonee strategie educative, didattiche e relazionali al bambino/alunno.

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi anche della professionalità del docente incaricato di specifica funzione strumentale, garantisce la qualità complessiva degli interventi e il coordinamento funzionale di tutte le professionalità coinvolte.

16.2 Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (A.T.A.)

Il personale A.T.A. partecipa a tutti gli effetti, ciascuno per le proprie competenze, al processo di integrazione scolastica del bambino e dell'alunno disabile.

Il collaboratore scolastico, in coerenza con le norme e i contratti di lavoro vigenti, garantisce l'assistenza di base. Nell'ambito dei compiti ordinari presta ausilio materiale, qualora necessario:

- nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche;
- all'interno e nell'uscita dalla scuola;
- nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- all'alimentazione del bambino/alunno disabile.

Il collaboratore scolastico, sulla base di una specifica formazione e su incarico attribuito dal Dirigente Scolastico, può assumere compiti di particolare responsabilità per lo svolgimento del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.). In questo caso il collaboratore scolastico partecipa al processo di integrazione, interagisce e collabora con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, la famiglia e il personale sanitario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

16.3 Personale degli Enti di Formazione Professionale (C.F.P.)

Nell'Ente di Formazione Professionale la responsabilità della qualità dell'integrazione del successo formativo per ogni alunno disabile è del consiglio dei docenti nel quale sono presenti anche il coordinatore e il tutor della classe.

Il consiglio dei docenti progetta ed elabora il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), predisponendo ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e le esperienze che saranno realizzate dall'allievo, anche quelle esterne all'Ente di Formazione Professionale. Inoltre programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso.

Gli insegnanti della classe partecipano agli incontri del Gruppo Operativo (G.O.) secondo quanto previsto dal presente Accordo.

I docenti di sostegno e i tutor dell'Ente di Formazione Professionale devono essere in possesso di una laurea pertinente e/o esperienza pluriennale in ambito socio-pedagogico e partecipano ad ogni situazione di aggiornamento e di studio finalizzata all'integrazione degli allievi disabili.

Il direttore dell'Ente garantisce la qualità complessiva degli interventi e la qualità di tutte le professionalità coinvolte.

Nel caso di percorsi integrati con l'istruzione, il coordinatore di attività e il formatore/tutor dell'Ente di Formazione Professionale partecipa al processo di integrazione scolastica dell'alunno disabile attraverso l'apporto di specifiche competenze di orientamento e di avvicinamento al mondo del lavoro.

Tali figure svolgono i seguenti compiti:

- individuare ogni situazione formativa/educativa sul territorio secondo le indicazioni emerse dai G.O. e secondo quanto previsto dal P.E.I.;
- affiancare l'allievo nello svolgimento del percorso integrato sia a scuola, sia nelle eventuali situazioni formative esterne individuate sul territorio;
- predisporre ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e l'esperienza realizzata dall'allievo presso le eventuali situazioni esterne;
- realizzare il monitoraggio e la valutazione della qualità delle attività formative attraverso l'elaborazione e l'utilizzo di specifici strumenti di analisi e di valutazione.

16.4 Figure professionali per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3 Legge 104/92)

Il personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (assistenti, educatori, operatori specializzati ad esempio nell'insegnamento della lingua dei segni ecc.) svolge le funzioni previste dalla normativa inerenti all'area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell'alunno disabile.

Gli Enti Locali si impegnano a fornire personale provvisto dei requisiti di legge, così come indicato dalla Legge Regionale n. 26/2001 art. 5, in possesso di adeguate competenze professionali.

Tale personale viene assegnato in attuazione degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), su richiesta del Dirigente Scolastico e nel quadro del presente Accordo, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli Enti Locali territoriali di competenza.

L'utilizzo del personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico.

Nel P.E.I., secondo bisogni personalizzati di "accompagnamento" formativo e didattico e stante la possibilità organizzativa, può essere contemplata una flessibilità dell'utilizzo delle ore assegnate all'educatore comunale, anche al di là dell'orario e dello spazio scolastici in senso stretto, secondo quanto previsto dagli accordi territoriali e dagli eventuali contratti in essere fra Enti Locali e i soggetti individuati come fornitori dei servizi.

L'articolazione dell'orario di servizio del personale sarà definita, previo accordo con l'amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative del P.E.I., avendo a riferimento l'attività educativa diretta, la sua programmazione e la partecipazione del personale ai Gruppi Operativi.

L'intervento del personale deve pertanto rientrare a tutti gli effetti nel P.E.I. in un'ottica di progettazione partecipata.

16.5 Personale di riabilitazione (terapisti della riabilitazione, educatori professionali)

E' reso disponibile dalle Aziende UU.SS.LL. e interviene eccezionalmente nel contesto scolastico in relazione a specifici progetti.

16.6 Tutor amicale

Nella scuola secondaria di secondo grado, al fine di migliorare l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile, può essere prevista e attivata, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e sulla base delle consegna del Gruppo Operativo (G.O.), la collaborazione di un giovane con funzione di tutor.

Il tutor facilita:

- l'integrazione tra il percorso scolastico e le attività laboratoriali e le attività realizzate fuori dalla scuola;

- l'apprendimento dell'allievo, aiutandolo nello svolgimento dei compiti a casa;

- l'integrazione nel gruppo dei pari e nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.

Il tutor amicale partecipa a incontri di programmazione e verifica con i propri referenti all'interno della scuola e ai momenti di lavoro del gruppo di progetto.

Per svolgere la funzione di tutor è necessario avere almeno il diploma di scuola secondaria superiore, oppure essere studenti universitari orientati a svolgere compiti educativi e di accompagnamento; è preferibile che il tutor abbia frequentato la stessa scuola dell'alunno al fine di inserirsi più agevolmente nel contesto, conoscendo gli spazi scolastici, l'organizzazione, il personale e avendo conoscenze specifiche nelle diverse discipline del percorso di studi.

Il Dirigente Scolastico può creare un rapporto di collaborazione con le Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e affini, al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità che l'esperienza di tutor venga riconosciuta come ' tirocinio ' o ' credito formativo '.

Art. 17 – Impiego coordinato delle risorse

Al fine di facilitare l'impiego coordinato delle risorse umane, finanziarie e dei servizi gli accordi territoriali indicheranno le modalità e i tempi dei necessari accordi tra le diverse Amministrazioni, anche avendo a riferimento l'esperienza di pianificazione nell'area disabilità, infanzia e adolescenza dei Piani di Zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale.

CAPITOLO 6

L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E L'OBBLIGO FORMATIVO

Art. 18 – Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado

L'orientamento è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa di tutte le scuole e per i bambini e gli alunni disabili è anche attivato in specifiche iniziative in collaborazione con le Aziende UU.SS.LL. tramite gli operatori del Gruppo Orientamento e Monitoraggio (art. 4.3.1 del presente Accordo).

Tali azioni di orientamento, in ogni fase operativa, devono tenere presenti le aspettative e gli interessi degli alunni, il loro livello funzionale e le aree di potenzialità, ed essere comunque rapportate alla Diagnosi Funzionale (D.F.), al Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed essere parte integrante del

Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.); esse implicano la collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche Autonome, le Aziende UU.SS.LL. e la famiglia per consentire a quest'ultima una scelta più consapevole.

L'azione di orientamento finalizzato ad una scelta consapevole inizia nella scuola secondaria di primo grado e prosegue nel biennio della scuola secondaria di secondo grado (ultimo anno dell'Obbligo di istruzione) con l'obiettivo di:

- verificare il percorso intrapreso;
- programmare, in sede di Gruppo Operativo (G.O.), percorsi formativi integrati con le realtà del territorio o, in alternativa alla scuola, percorsi di formazione professionale fino all'assolvimento dell'Obbligo Formativo, e comunque a completamento del percorso scolastico intrapreso.

Art. 19 - Obbligo di istruzione e Obbligo Formativo

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139, l'Obbligo di istruzione è stato elevato al 16° anno d'età e l'Obbligo Formativo è stato confermato fino al 18° anno d'età.

Per gli studenti disabili anche le scuole secondarie di secondo grado devono elaborare ed attivare percorsi educativo-didattici secondo :

- a) una programmazione personalizzata curricolare,
- b) una programmazione personalizzata per obiettivi minimi,
- c) una programmazione differenziata,

cui corrispondono scelte operative diverse anche in sede di valutazione intermedia e finale.

Per le tipologie a) e b) saranno adottati modi e criteri di valutazione con prove uguali o equipollenti a quelle del gruppo classe; per la tipologia c) saranno elaborate specifiche prove differenziate.

Le scelte di programmazione e di valutazione andranno esplicitate nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e, a conclusione del percorso scolastico e/o formativo, la scuola, d'intesa con la famiglia e in coerenza con le scelte operate nel percorso, può rilasciare, in alternativa alla qualifica o al diploma, un "certificato/attestato di crediti formativi" ugualmente valido e utile per la prosecuzione degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

19.1 Percorsi scolastici integrati con la Formazione Professionale

Per quegli alunni, per i quali il Gruppo Operativo (G.O.) ha individuato l'opportunità di orientamento in alternanza con l'ambiente lavorativo, si possono prevedere Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione, Scuola e Territorio (P.I.A.F.S.T.). Tali percorsi si strutturano attraverso specifiche attività curriculari, anche laboratoriali, svolte all'interno della scuola o esterne ad essa, in ambienti individuati come formativi: a seconda dell'anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado, il percorso assume valenza orientativa (nell'arco del primo triennio) o di avvicinamento al lavoro (biennio conclusivo).

Le proposte, ratificate dai G.O., verranno raccolte entro due mesi dall'iscrizione dal Gruppo INTER-USL (art. 4.3.1 del presente Accordo) che riporterà il quadro complessivo del fabbisogno al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (art. 5.2 del presente Accordo).

La Provincia si impegna a prevedere risorse finanziarie nell'ambito dei Bandi emanati in coerenza con la normativa regionale vigente in materia.

19.2 Il sistema della Formazione Professionale

Per gli alunni disabili per i quali, al termine dell'Obbligo di istruzione, il Gruppo Operativo (G.O.) proponga di svolgere l'Obbligo Formativo nella Formazione Professionale, è possibile prevedere

inserimenti adeguatamente supportati all'interno dei corsi attualmente di durata biennale programmati per l'Obbligo Formativo.

Il quadro complessivo del fabbisogno sarà composto sulla base delle segnalazioni del Gruppo INTER-USL (art. 4.3.1 del presente Accordo) ratificate dai G.O., entro due mesi dal termine previsto per la scelta del canale in cui completare l'Obbligo Formativo.

Per queste attività la Provincia si impegna a prevedere risorse finanziarie nell'ambito dei Bandi emanati in coerenza con la normativa regionale vigente in materia.

Art. 20 - Sviluppo del percorso scolastico e formativo al fine dell'inserimento lavorativo

La prospettiva dell'inserimento lavorativo deve essere un punto di riferimento per la progettualità dei docenti della scuola secondaria di secondo grado e della formazione professionale.

Nell'ambito del presente Accordo, gli operatori degli Enti coinvolti si impegnano ad attivare tutte le possibili forme di continuità tra scuola, formazione professionale e lavoro e ad elaborare strumenti utili per il raggiungimento di tale finalità.

CAPITOLO 7 VALIDITA' DELL'ACCORDO E ALLEGATI

Art. 21 - Validità dell'Accordo di programma

Il presente Accordo ha validità quinquennale e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative attraverso la verifica e l'aggiornamento legislativo, come previsto all'art.5.2 del presente Accordo.

I criteri generali dell'Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale singolo e specifico accordo o intesa tra gli Enti firmatari stessi.

Art. 22 –Allegati all'Accordo di programma

Gli allegati sono parte integrante del presente Accordo. Essi potranno essere integrati e modificati dal Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (art. 5.2 del presente Accordo) a seguito di innovazioni normative o a seguito della verifica intermedia prevista dall'art. 6.2 del presente Accordo.

INDICE ALLEGATI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

ALLEGATO 1 – Categorie diagnostiche e codici per la certificazione ai sensi della Legge 104/92

ALLEGATO 2 – Certificazione per integrazione scolastica

ALLEGATO 2 bis – Percorso per l'accertamento della disabilità e per la certificazione per l'integrazione scolastica dei soggetti minorenni ex L.R. 4/08 e art. 20 L. 102/09. Azienda U.S.L. di Bologna

ALLEGATO 2 ter – Procedura condivisa tra l' U. O. di NPIA e la U.O. di Medicina Legale dell'Azienda USL di Imola per il percorso relativo all'accertamento della disabilità ed alla certificazione per l'integrazione scolastica (C.I.S.) nell' ambito della legge 104/92 in seguito alla Legge Regionale Emilia Romagna n. 4/ 2008 ed alla Delibera Regionale n.1/2010. Azienda U.S.L. di Imola

ALLEGATO 3 – Diagnosi Funzionale (D.F.)

ALLEGATO 4 – Modello Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)

ALLEGATO 5 – Modello Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

ALLEGATO 6 – Scheda Individuale dell'alunna/o disabile (Mod. SI)

ALLEGATO 7 – Scheda Riassuntiva – Allievi disabili certificati e richiesta di personale per l'integrazione scolastica (Mod. SR)

ALLEGATO 8 – Disturbi Specifici di Apprendimento

ALLEGATO 9 – Modulo Segnalazione Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

ALLEGATO 10 - Protocollo “Sviluppo programmi regionali di integrazione tra le aree delle cure primarie (PLS – PdC) e le aree della Salute Mentale (NPIA)”

ALLEGATO 1

Azienda USL di Bologna - Dipartimento Salute Mentale –
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA)
(con integrazioni Delibera regionale 1/2010)

**CATEGORIE DIAGNOSTICHE E CODICI PER LA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA
LEGGE 104/92**

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato l'ICD 10 (International Classification of Disease 10° revisione) che si articola con una codificazione delle patologie in 5 Assi (capitoli).

L'Asse 1 comprende i disturbi psicologici e psichiatrici.

L'Asse 2 comprende i disturbi neuropsicologici.

L'Asse 3 comprende il ritardo mentale.

L'Asse 4 comprende le patologie organiche.

L'asse 5 comprende le problematiche sociali, culturali e ambientali.

Si elencano di seguito i codici diagnostici ICD10 utilizzabili sugli Assi 1, 2, 3, 4 per la certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 e per la conseguente richiesta di sostegno.

I codici diagnostici dell'Asse 5 non sono utilizzabili.

ASSI	CATEGORIE DIAGNOSTICHE	CODICI ICD10
ASSE 1	Schizofrenia, Sindromi Schizotipiche e sindromi deliranti	Da F20 a F29 <i>dal compimento del decimo anno di età</i>
ASSE 1	Episodio maniacale	Da F30 a F31 <i>dal compimento del decimo anno di età</i>
ASSE 1	Episodi depressivi	F32.1; F32.2; F32.3 <i>dal compimento del decimo anno di età</i>
ASSE 1	Sindrome post traumatica da stress	F43.1 <i>con importante compromissione dell'adattamento sociale</i>
ASSE 1	Disturbi di personalità specifici	F60 <i>con importante compromissione dell'adattamento sociale</i>
ASSE 1	Disturbi della condotta	F91 – 91.9 <i>esclusivamente qualora il disturbo determini grave e duratura (oltre 6 mesi) compromissione degli apprendimenti e pregiudichi severamente la socializzazione</i>
ASSE 1	Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale	F92 – 92.9 <i>esclusivamente qualora il disturbo determini grave e duratura (oltre 6 mesi) compromissione degli apprendimenti e pregiudichi severamente la socializzazione</i>
ASSE 1	Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico	F84 - 89
ASSE 1	Sindromi ipercinetiche	F90 <i>solo se compromettono significativamente la vita scolastica e sociale dell'alunno</i>
ASSE 2	Disturbo del linguaggio espressivo	F80.1 <i>la proposta di assegnazione dell'insegnante di sostegno verrà valutata caso per caso quando:</i> - <i>anche la comprensione linguistica risulta almeno parzialmente alterata;</i> - <i>la gravità del deficit espressivo è tale da</i>

		<i>compromettere l'uso comunicativo del linguaggio con ricadute sul versante psicopatologico</i>
ASSE 2	Disturbo della comprensione del linguaggio	F80.2
ASSE 2	Afasia acquisita con epilessia (Sindrome di Landau-Kleffner)	F80.3
ASSE 2	Disturbi evolutivi della funzione motoria	F82 <i>limitatamente alla scuola dell'infanzia</i>
ASSE 2	Disturbi evolutivi specifici misti	F83 <i>limitatamente alla scuola dell'infanzia</i>
ASSE 3	Ritardo Mentale	F70 - F79
ASSE 4	Deficit sensoriale e visivo	H54 – H90 deficit visivo totale o parziale (si intende un visus < 1/10 con correzione) – deficit uditivo totale o parziale (bilaterale, > 70 db) - <i>Per deficit uditivi compresi fra 50 e 70 db, l'esigenza di certificazione è valutata caso per caso.</i> Sono inoltre certificabili tutte le diagnosi in ASSE 4. Iaddove i disturbi associati compromettano od interferiscano significativamente nella vita scolastica dell'alunno

N.B

* Non si esclude che in casi particolari la valutazione clinica di gravità possa prevedere la certificabilità ai fini dell'integrazione scolastica per altre diagnosi neuropsichiatriche.

* Per quanto riguarda le patologie che esulano da quelle di competenza neuropsichiatrica, siano esse transitorie o croniche (quali ad esempio: diabete, patologie endocrine, cardiopatie, neoplasie, mucoviscidosi), il percorso per il riconoscimento della disabilità è avviato dal medico curante e/o specialista della patologia. Nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Bologna, per la parte relativa alla collaborazione con le scuole, fa fede quanto precisato nella proposta di protocollo "Sviluppo programmi regionali di integrazione tra le aree delle cure primarie (PLS – PDC) e le aree della Salute mentale (NPIA) –Vedi allegato 10 al presente Accordo di programma.

* Le situazioni già certificate con codici diagnostici non più previsti, verranno rivalutate in base alle norme vigenti. Tale rivalutazione dovrà essere fatta in collaborazione tra gli specialisti e la famiglia.

* Laddove si indicano "scuole dell'infanzia", si precisa che si intendono i servizi scolastici ed educativa che accolgono bambini da 0 a 6 anni.

LOGO
REGIONALE
Azienda

CERTIFICAZIONE per INTEGRAZIONE SCOLASTICA*
ai sensi art. 3 – Legge 104/92

Cognome _____ Nome _____

Sesso M/F _____ Nato/a a _____ il _____

Residente in Via _____ N° _____

Comune _____ Provincia _____

CODICE FISCALE _____

DIAGNOSI CLINICA

CODIFICAZIONE – DIAGNOSI (ICD – 10)

(ASSE)

(1) _____ (2) _____ (3) _____

(4) _____ (5) _____

GRAVITA' FUNZIONALE **SI**
 NO

Referente del caso (nominativo) _____
(recapito) _____

Data prevista per rivedibilità

(Firme)

Il Presidente della Commissione _____

Neuropsichiatra Infantile _____

Operatore sociale _____

Luogo _____ *data* _____

NB: il presente Certificato di Disabilità per Integrazione Scolastica:

- è rilasciato dalla Commissione di Accertamento della Disabilità, ai sensi della LR 4/2008, contestualmente al verbale di accertamento, alla cui approvazione da parte della Commissione INPS è subordinato

- è valido fino alla suddetta data prevista per la rivedibilità, salvo diversa comunicazione da parte della Commissione di accertamento (v. evoluzione, positiva o negativa, della situazione clinica e/o funzionale dell'alunno)

- va conservato da parte della Famiglia che ne consegue copia autenticata alla Scuola ad ogni eventuale passaggio di ordine e grado.



Percorso per l'accertamento della disabilità e per la certificazione per l'integrazione scolastica dei soggetti minorenni ex L.R. 4/08 e art. 20 L. 102/09


A seguito dell'approvazione della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 4/2008, la certificazione finalizzata all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap (ai sensi della L. 104/92) rientra tra le funzioni medico legali della Commissione di accertamento della disabilità (art.1, c.2; art. 3).

La certificazione per l'inserimento scolastico è subordinata al riconoscimento di una condizione di disabilità (è indispensabile il riconoscimento della L. 104/92).

L'accesso alla certificazione segue il seguente percorso:

MINORI CHE HANNO GIA' EFFETTUATO UNA VALUTAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DISABILITA' (invalidità civile, condizione di handicap ex L. 104/92, sordità civile, cecità civile)


- In caso di minori in possesso di **valutazione in corso di validità** (verbale non scaduto o revisione non prevista dalla Commissione)



- In caso di minori in possesso di **valutazione già scaduta o soggetti che abbiano già compiuto gli anni 18.**



In questo caso ci si deve recare presso l'INPS per avere un appuntamento per la nuova valutazione.
E' necessario fornire alla Commissione una valutazione NPJA o del servizio cui il neo-maggiorenne è in carico che sia aggiornata.
Dopo l'accertamento la Commissione consegnerà ai genitori il CIS che dovrà essere consegnato alla scuola.



**MINORI CHE NON HANNO MAI EFFETTUATO UNA VALUTAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE
DISABILITA'**
(invalidità civile, condizione di handicap ex L. 104/92, sordità civile, cecità civile)

In questo caso, sulla base di quanto recentemente disposto dalla normativa il percorso previsto è quello di seguito riportato:

1. Presentazione della domanda

I genitori il cui figlio minore sia affetto da una patologia che può dare luogo ad un riconoscimento di disabilità debbono rivolgersi a un medico CERTIFICATORE (dotato cioè di PIN rilasciato dall'INPS a tal fine) - in genere il pediatra di libera scelta - che provvederà ad inviare, per via telematica, all'INPS il certificato medico.

Al termine dell'invio il medico rilascerà una ricevuta con il numero corrispondente al certificato medico inviato.

I genitori del minore, a questo punto, provvederanno ad inviare, sempre per via telematica, la domanda di invalidità civile, handicap, sordità civile o cecità civile, indicando nella stessa il numero del certificato medico relativo.

L'invio della domanda può essere fatto direttamente dal cittadino o tramite un ente di patronato.

Attualmente le convocazioni a visita vengono effettuate direttamente dal personale della UO Medicina Legale dell'AUSL di Bologna previa domanda all'INPS ex art. 20 legge 102/09.


Commissione Medico Legale Ausl di accertamento della disabilità.

Come previsto dalla Legge Regionale 4/08 la Commissione è composta da uno Specialista in Medicina Legale in qualità di Presidente, da uno Specialista in Neuropsichiatria Infantile, da un medico dell'INPS, da un Educatore NPIA o da un operatore sociale dei servizi territorialmente competenti, in qualità di componenti.

La Commissione viene integrata da uno specialista in Otorinolaringoiatria in caso di accertamento per sordità civile o da uno specialista in Oculistica in caso di accertamento per cecità civile.

Il disabile può essere assistito da uno specialista di sua fiducia con onere a suo carico.

La Commissione si riunisce nella sede della UO di Medicina Legale di competenza per territorio di residenza del minore.




2. Rilascio del CIS e dei verbali di disabilità

Al termine dell'accertamento viene immediatamente rilasciato alla famiglia il CIS; sarà cura della famiglia farlo pervenire alla scuola.

I verbali con le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione Disabilità verranno inviati al domicilio dell'utente direttamente dall'INPS. Resta a carico dell'interessato l'attivazione per usufruire dei benefici connessi con quanto accertato dalla Commissione.

<i>Dott.ssa M. Caterina Manca</i>	<i>Dott. Andrea Minarini</i>
-----------------------------------	------------------------------



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Dipartimento Salute Mentale – dipendenze patologiche
U.O.C Neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'Adolescenza
Direttore: Dr. Cosimo Ricciutello

Dipartimento di Sanità Pubblica
Programma Interaziendale di Medicina Legale
Responsabile dr. Andrea De Vecchi

Imola 22 dicembre 2010

Procedura condivisa tra l' U. O. di NPia e la U.O. di Medicina Legale dell' Azienda USL di Imola per il percorso relativo all'accertamento della disabilità ed alla certificazione per l'integrazione scolastica (C.I.S.) nell'ambito della legge 104/92 in seguito alla Legge Regionale Emilia Romagna n. 4/ 2008 ed alla Delibera Regionale n.1/2010

**MINORI CHE NON HANNO MAI EFFETTUATO UNA VALUTAZIONE PRESSO LA
COMMISSIONE DISABILITA'**

(Invalidità civile, condizione di handicap ex L.104/92, sordità civile, cecità civile)

Dopo aver effettuato la diagnosi ed aver verificato che questa risponde ai criteri di certificabilità definiti negli Accordi di Programma Provinciali, **il professionista dell'UONPIA (Psicologo o N.P.I.)**, una volta accertatosi che il bambino non abbia già il riconoscimento di disabilità (L.104/92) prosegue nel seguente modo:

1. Spiega al genitore che la certificazione per l'integrazione scolastica (CIS) prevede il riconoscimento dello stato di disabilità relativo alla legge 104/92 e viene quindi rilasciata dalla Commissione di Accertamento. Informa la famiglia che per accedere a tale Commissione deve rivolgersi ad **un medico Certificatore** (dotato di PIN rilasciato dall'INPS a tal fine) che, in genere, è il pediatra di libera scelta, il quale provvederà ad inviare per via telematica all'INPS il certificato medico. La famiglia, in possesso del numero corrispondente al certificato inviato, provvederà poi ad inviare sempre per via telematica all'IMPS (o direttamente o tramite un ente di patronato) la domanda di handicap (ex legge 104 che è NECESSARIA per l'ottenimento del CIS), ed eventualmente anche di invalidità (o cecità, o sordità) civile, indicando nella stessa il numero del certificato medico relativo.
2. Compila un referto per il Medico Certificatore con specificata la diagnosi Neuropsichiatrica che risponde ai criteri di Certificabilità e che giustifica la richiesta di un sostegno scolastico e la consegna alla famiglia.
3. Compila la Diagnosi Funzionale in doppia copia (modello in ELEA) e la consegna alla famiglia prima che questa si presenti in Commissione (la Diagnosi Funzionale servirà come documentazione per la Commissione per il rilascio del CIS).

MINORI CHE HANNO GIÀ EFFETTUATO UNA VALUTAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DISABILITÀ

Esempi:

- **revisione del CIS ai passaggi di scuola nei casi in cui non è prevista una revisione per la Legge 104 o per l'invalidità,**
 - **minore già in possesso del riconoscimento di disabilità che accede per la prima volta a scuola**
 - **minore già in possesso del riconoscimento di disabilità, in cui per la prima volta l'UONPIA ha evidenziato la necessità di un sostegno scolastico**
4. Il professionista dell' UONPIA compila la Diagnosi Funzionale, sempre in doppia copia e la consegna alla famiglia.
 5. La famiglia consegnerà la Diagnosi Funzionale aggiornata all' Ufficio Invalidi Civili. Quest'ultimo convocherà il bambino in coda ad una Commissione in cui sia presente un NPI per la valutazione ed il rilascio del CIS.
 6. La Commissione rilascerà il CIS e lo consegnerà alla famiglia
 7. La famiglia porterà il CIS e la D.F. a scuola

REVISIONI DI LEGGE 104 RICHIESTE DALLA COMMISSIONE

In genere nel caso di pazienti in cui si prevede una revisione della 104, questa viene programmata in concomitanza con i passaggi di scuola per far coincidere il rinnovo del CIS con la rivalutazione globale del caso da parte della commissione. In questo caso l'operatore UONPIA referente del caso provvederà a compilare la Diagnosi Funzionale aggiornata che servirà alla Commissione come documentazione per la revisione della legge 104, quindi del rilascio o meno del CIS .

Precisazioni in merito alle funzioni svolte dalla Medicina Legale Ausl

Premesso che per le nuove richieste di Certificazione ai fini del sostegno scolastico è vincolante il possesso del riconoscimento della disabilità relativo alla legge 104/92, alla Medicina Legale competono le seguenti funzioni:

A) Nel caso di una prima richiesta di disabilità ai sensi della L.104/92 :

Seguire l'iter consueto; in particolare la convocazione a visita è effettuata dall'INPS.

B) Nel caso di minori già riconosciuti come portatori di Handicap, con richiesta di sostegno scolastico:

1. acquisire la documentazione, in particolare la Diagnosi Funzionale e registra i dati per la convocazione
2. ritirare le due copie (in originale) del modello di Diagnosi Funzionale
3. prelevare dall' archivio la cartella della disabilità, predisporre la convocazione per l'esame del caso ed il rilascio del Certificato di integrazione scolastica, di regola in coda alle visite della Commissione in cui è presente il NPI dell' U.O. di NPIA o in una qualsiasi commissione, ma sempre con la presenza dello specialista dell'U. O. di NPIA.

Attività svolte in Commissione:

1. La commissione (composta da almeno tre membri di cui un N.P.I.) sulla base della documentazione portata dalla famiglia (che, per ciò che concerne la Certificazione per

l'integrazione scolastica dovrebbe essere costituita dalla Diagnosi Funzionale) esamina collegialmente il caso e, al termine della disamina, se non emergono problemi, compila il Certificato per l'integrazione scolastica (CIS)

2. Una copia della Certificazione va restituita alla famiglia (che provvederà a consegnarla alla scuola) e una rimane nel fascicolo dell'invalidità presso la Medicina Legale
3. si registra il nominativo del soggetto nel file: /SRVDATI/Invalidi_civili/documenti comuni/certificati per sostegno/statistica certif.sostegno.xls

Medicina Legale

U.O. di NPIA

Dr. Andrea de Vecchi

Dr. Cosimo Ricciutello

Neuropsichiatria Età Evolutiva
Viale Amendola, 2 – 40026 Imola
Tel. +39 0542 604165 – Fax. +39 0542 604178
neuropsic.infantile@ausl.imola.bo.it – www.ausl.imola.bo.it

Programma Interaziendale di Medicina Legale
Viale Amendola, 2 – 40026 Imola
T. +39 0542 604945 – F. +39 0542 604952
medlegale@ausl.imola.bo.it - www.ausl.imola.bo.it

LOGO
REGIONALE
Azienda

DIAGNOSI FUNZIONALE

ai sensi art. 3 Legge 104/92

Cognome _____ Nome _____

Sesso M/F _____ Nato/a a _____ il _____

Residente in Via _____ N° _____

Comune _____ Provincia _____

CODICE FISCALE _____

DIAGNOSI CLINICA

CODIFICAZIONE – DIAGNOSI (ICD – 10)

(ASSE)

(1) _____ (2) _____ (3) _____

(4) _____ (5) _____

Indicare criticità e test clinici di riferimento

Compilare tutti i campi, riportando “ndd” ove non vi sia nulla da segnalare

AREA MOTORIA _____

AREA SENSORIALE _____

AREA COGNITIVA _____

AREA APPRENDIMENTI:

LETTURA/SCRITTURA/CALCOLO (secondo testistica neurofunzionale di riferimento)

AREA LINGUISTICO/COMUNICATIVA _____

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE _____

AREA AUTONOMIA PERSONALE _____

AREA AUTONOMIA SOCIALE _____

GRADO DI COMPROMISSIONE FUNZIONALE DELLE AREE

	Nessuno	LIEVE	MEDIO	GRAVE
MOTORIA				
SENSORIALE				
COGNITIVA				
APPRENDIMENTI				
LINGUISTICO/COMUNICATIVA				
AFFETTIVO/RELAZIONALE				
AUTONOMIA PERSONALE				
AUTONOMIA SOCIALE				

PROPOSTA di RISORSE per l'INTEGRAZIONE

- docente di sostegno
 supporto educativo - assistenziale per le seguenti funzioni

- _____
- supporto assistenziale di base per le seguenti funzioni

- _____
- supporto / progetti specifici : _____

- _____
- ausili* per _____

** indicare eventuali sussidi specifici, anche tecnologici, specificando se sono già previsti dal percorso clinico-assistenziale (nomenclatore tariffario) o se è proposta di nuova acquisizione per la frequenza scolastica*

- trasporto per _____

- altro* _____

** a) specificare eventuale bisogno di risorse con specifiche competenze (es. interprete lingua dei segni; psicoeducative, etc.)*

b) allegare certificato per eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico e/o per eventuale comparsa di effetti collegati alla assunzione di farmaci, anche somministrati in orario extra-scolastico

Operatore Referente del caso

Cognome e Nome _____

Professionalità _____

Recapito tel. _____

Firma _____

Luogo _____ *Data* _____

NB: la presente Diagnosi Funzionale è rilasciata dal referente del caso della Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza.

Salvo diversa indicazione entro l'inizio dell'anno scolastico, esso va considerato automaticamente rinnovato per tutti gli anni dello stesso ordine e grado scolastico.

MODELLO
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
(P.D.F.)

Note per la compilazione del Profilo Dinamico Funzionale

Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dai componenti del Gruppo Operativo (G.O.) sulla base della Diagnosi Funzionale, delle informazioni e osservazioni raccolte dalla famiglia (Strumento per la redazione Modello A) e delle osservazioni e annotazioni del personale docente (Strumenti per la redazione Modello B).

Docenti, operatori sanitari e genitori avranno cura di redigere gli appositi documenti (qui di seguito denominati “Strumenti per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale”) entro il mese di giugno, quali documenti preliminari utile per consentire la stesura definitiva del P.D.F. da parte dei componenti del Gruppo Operativo.

Il Gruppo Operativo, sulla base delle osservazioni e delle indicazioni raccolte attraverso tali strumenti, avrà il compito di operare una sintesi che indichi quali sono le abilità, le potenzialità e le difficoltà del bambino/alunno disabile, selezionando l'area o le aree che si possono potenziare e sviluppare. L'attività di osservazione è *continuativa* per tutto il percorso scolastico e concorre o alla prima compilazione o all'aggiornamento del P.D.F. di norma al termine di ogni anno scolastico e obbligatoriamente al termine di ogni grado di studio e/o passaggio ad altra scuola.

Gli aggiornamenti vanno effettuati, inoltre, ogni qualvolta vi siano cambiamenti e/o modificazioni nelle varie aree che richiedano la discussione degli aspetti di sviluppo potenziale e vanno apportati in forma di allegati al P.D.F. iniziale, al fine di consentire la chiara individuazione dell'evoluzione del profilo del bambino/alunno.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

ISTITUZIONE SCOLASTICA _____
SEDE FREQUENTATA _____
DATA COMPILAZIONE _____
DATE REVISIONI ED AGGIORNAMENTI _____

COGNOME _____ NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____ PROVINCIA _____
DATA NASCITA _____
RESIDENZA _____
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) _____

Anno scolastico	Classe frequentata (prima, seconda, ecc)	Numero di ore di frequenza scolastica	Tipo di organizzazione della scuola (orario settimanale della classe)

Riferimenti alla CERTIFICAZIONE secondo l'art. 3 della legge 104/92:

Data di emissione _____ Data di rinnovo o modifica _____

Referente A.S.L. _____

Diagnosi clinica (codice diagnostico ICD10 e diagnosi per esteso)

INFORMAZIONI SU INTERVENTI DIDATTICI E RIABILITATIVI

- Intervento insegnante di sostegno ore settimanali _____
- Supporti assistenziali ore settimanali _____
- Altri interventi _____
- Attività terapeutiche riabilitative
 - Ambito scolastico
 - Ambito extra scolastico
- Con trasporto

INFORMAZIONI SULL'INVALIDITA' CIVILE

(Da compilarsi al compimento del sedicesimo anno di età e in vista dell'inserimento lavorativo mirato Legge 68/1999)

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| E' stato sottoposto a visita di accertamento dell'invalidità civile? | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Ha presentato la domanda? | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Ha le pratiche in corso? | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Percepisce l'indennità di accompagnamento? | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |

Strumento per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale

Modello A

Compilato a cura dei genitori o di chi detiene la potestà genitoriale e la tutela

Istituto: Anno scolastico:

Alunno/a (*iniziali*): Classe:

INFORMAZIONI SULLE ABITUDINI DELL'ALUNNO/A IN AMBITO FAMILIARE

1) In quale ambiti l'alunno/a è autonomo/a nelle attività della vita quotidiana ?

	Si	Parzialmente	No
- Alimentazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Cura della persona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Spostamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2) In che modo ha bisogno di essere aiutato/a ?

- per l'Alimentazione

.....

- per la Cura della persona

.....

- per gli Spostamenti

.....

- altro

.....

.....

3) Esegue i compiti scolastici a casa?

Si

Con difficoltà

No

Se ha difficoltà, ha la possibilità di essere aiutato/a ?

	Sì	Qualche volta	No
Da un familiare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dai compagni di scuola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Da una persona di fiducia della famiglia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro (specificare):.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4) Come trascorre il tempo libero a casa ?

	Sì	Qualche volta	No
Guarda la TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gioca da solo/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gioca con altri bambini/ragazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coltiva degli hobbies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuta nel ménage familiare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legge libri/fumetti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(specificare):.....

5) Quali sono i suoi interessi prevalenti ?

.....
.....

6) Nel tempo extra scolastico esce di casa ?

Sì **No**

Se Sì precisare:

Autonomamente	<input type="checkbox"/>
In compagnia di adulti	<input type="checkbox"/>
In compagnia di coetanei	<input type="checkbox"/>
Solo se accompagnato/a	<input type="checkbox"/>

Se NO, precisare perchè

.....
.....

7) Frequenta:

- Coetanei
- Compagni di scuola
- Familiari
- Amici di famiglia
- Gruppi organizzati

Nel caso frequenti gruppi organizzati precisare:

- Centri ricreativi
- Scouts o parrocchia
- Gruppi sportivi (specificare lo sport:)
- Altro (specificare:)

8) Sa organizzare autonomamente attività nel suo tempo libero?

Sì A volte No

se Sì, solitamente cosa?

.....
.....

9) Propone attività?

Sì A volte No

se Sì, specificare quali

.....
.....

10) Esprime desideri/aspirazioni particolari? Quali?

.....
.....

11) Note ed osservazioni

.....
.....
.....
.....

Nome e cognome del/i familiare/i che ha compilato il Modulo

.....
.....

Data di compilazione....., / /

Strumento per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale

Modello B Compilato a cura dei docenti

L'osservazione del bambino/alunno disabile, volta a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del documento, concorre alla definizione delle seguenti aree funzionali che descrivono le difficoltà, le abilità e le potenzialità di sviluppo dell'allievo.

Di seguito si riportano le aree funzionali, per le quali vanno descritti:

1. le abilità dell'allievo/a **in riferimento alle singole specificazioni dell'area** secondo quanto emerge dalle osservazioni raccolte con l'utilizzo degli Strumenti per la redazione del P.D.F. o in sede di Gruppo Operativo;
2. il **successivo potenziale sviluppo** che il bambino/alunno mostra di potere raggiungere **a breve termine**, anche se in modo non completamente autonomo o generalizzato;
3. gli **accorgimenti** particolari da tenere, secondo indicazione medica, in presenza di specifiche patologie (epilessia, emofilia, gracilità ossea ecc.).

1. AREA MOTORIA

Orientamento spaziale, coordinazione motoria, manualità e motricità fine, coordinazione oculo-manuale, equilibrio e postura.

2. AREA SENSORIALE

Funzionalità visiva, uditiva e tattile: grado di deficit e capacità residue, funzioni di supporto, uso di ausili, strategie compensative individuali.

3. AREA COGNITIVA

Profilo cognitivo: capacità di attenzione, memorizzazione, organizzazione spazio-temporale, associazione, analisi, sintesi, astrazione, elaborazione di informazioni e mappe concettuali, capacità di utilizzo di conoscenze acquisite in precedenza, di fare richieste, di dare conferme, di chiedere chiarimenti.

4. AREA APPRENDIMENTI (LETTURA/SCRITTURA/CALCOLO)

Gioco (organizzazione del gioco manipolativo, imitativo, simbolico), grafismo (scarabocchio non significativo, disegno rappresentativo, disegno narrativo, disegno descrittivo), lettura e scrittura (di sillabe, di parole, di frasi, con presenza di errori di varia tipologia; scrittura copiata, dettata, spontanea), calcolo (contare, corrispondenza quantità numero, quattro operazioni), comprensione e interpretazione di messaggi espressi con linguaggi anche diversi da quelli codificati, comprensione e interpretazioni di problemi.

5. AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA

Comprensione del linguaggio orale (parole, frasi, periodi, racconti di varie complessità in diversi contesti) e del testo scritto. Produzione verbale rispetto allo sviluppo fonologico, al patrimonio lessicale, alla struttura sintattica e narrativa. Comunicazione: uso del linguaggio verbale in diverse situazioni, uso di linguaggi alternativi e/o integrativi, capacità espressive non verbali, descrizione dei contenuti prevalenti.

6. AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE

Autostima e consapevolezza di sé, rapporto con gli adulti e con i pari, tolleranza alle frustrazioni, capacità di cooperare e di assumere iniziative, motivazione ad apprendere e ad entrare in relazione con gli altri.

7. AREA AUTONOMIA PERSONALE

Alimentazione, igiene e cura personale, controllo sfinteri, strumenti e ausili.

8. AREA AUTONOMIA SOCIALE

Spostamenti finalizzati all'interno e all'esterno di ambienti noti, capacità d'uso funzionale di strumenti di autonomia sociale (telefono, denaro, mezzi di trasporto pubblico), autonomia famigliare e scolastica, nei rapporti con le altre persone, nel gruppo con i compagni e con gli adulti, nello spazio e nel tempo.

Nome e cognome del/i docente/i che ha compilato il Modulo

.....

Luogo e data di compilazione....., / /

MODELLO

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

ISTITUZIONE SCOLASTICA _____
 SEDE FREQUENTATA _____
 ANNO SCOLASTICO _____
 CLASSE FREQUENTATA _____
 COGNOME _____ NOME _____
 LUOGO DI NASCITA _____ PROVINCIA _____ DATA NASCITA _____
 RESIDENZA _____
 DOMICILIO (se diverso dalla residenza) _____

1. Caratteristiche della classe

Sezione _____ Numero di ore settimanali di lezione _____

Organizzazione dell'orario giornaliero con indicazione delle pause

Numero di alunni frequentanti _____ di cui disabili _____

Caratteristiche della classe in relazione all'accoglienza del bambino/alunno disabile:

Risorse umane a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti disciplinari assegnati alla classe

- Docente specializzato per il sostegno n. ore settimanali _____
- Operatori sociali e/o tecnici dell'Ente Locale n. ore settimanali _____
- Altre figure mediatiche (tutor amicale ecc.) n. ore settimanali _____

2. Il bambino/alunno utilizza (descrivere se utilizza trasporti speciali con o senza accompagnatore; particolari strumenti e/o ausili sia per gli apprendimenti che per le autonomie, ecc.)

La mensa saltuariamente	SÌ	NO
La mensa tutti i giorni	SÌ	NO
Somministrazione di farmaci	SÌ	NO
Il trasporto speciale	SÌ	NO
Il trasporto speciale con accompagnatore	SÌ	NO
L'ascensore	SÌ	NO
Il bagno attrezzato	SÌ	NO
La carrozzella	SÌ	NO
Il banco speciale	SÌ	NO
Il calcolatore	SÌ	NO
Il calcolatore con ausili particolari	SÌ	NO
L'ambiente di riposo	SÌ	NO
Strumenti e ausili particolari	SÌ	NO
Somministrazione farmaci	SÌ	NO
Altro _____	SÌ	NO

3. Frequenza settimanale del bambino/alunno

Orario scolastico completo Sì No

Orario scolastico ridotto Sì No

Se l'orario scolastico è ridotto spiegare le motivazioni e/o le attività svolte fuori dalla scuola in orario scolastico _____

4. Modalità organizzative delle attività programmate all'interno della scuola ed orario settimanale con indicazione delle discipline

Nella tabella che segue indicare nella colonna di sinistra per ciascun giorno della settimana, le modalità di integrazione e le aree disciplinari o settori di attività: **CL** = classe intera; **G** = lavoro di gruppo interno alla classe; **L-CL**= attività di laboratorio con la classe; **LG**=attività di laboratorio anche con alunni di altre classi; **AI** = attività individualizzata in rapporto uno a uno con l'insegnante di sostegno, fuori della classe; **A-PG**= attività per piccoli gruppi condotte dal docente di sostegno fuori dalla classe; **R**= riposo; **RIAB**= riabilitazione o cura.

Indicare nella colonna di destra per ciascun giorno della settimana se le attività programmate prevedono la presenza di: **DD**= Docenti disciplinari, **DS**= Docente specializzato per il sostegno; **ASS**= personale educativo assistenziale; **MED**= altro personale mediatore (volontario, tutor, ...)

Orario	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

Note: _____

5. Particolari attività programmate per la classe che coinvolgono i bambini/alunni disabili

- Attività di recupero, consolidamento e potenziamento

- Attività di laboratorio, di classi aperte, per gruppi

- Visite didattiche e gite scolastiche

- Altro

6. Il progetto:

(sono da allegare al presente modello i documenti relativi alla programmazione di dettaglio - obiettivi, metodologie e verifiche - delle attività descritte sinteticamente di seguito, con particolare riferimento alle modalità di collaborazione con enti esterni alla scuola)

a) allegare la programmazione didattica individualizzata ed altri strumenti e metodologie correlati alla realizzazione del progetto;

b) attività integrate nella programmazione educativa individualizzata, anche con la partecipazione di enti esterni alla scuola:

- attività di carattere sportivo

- attività di carattere culturale, formativo o socializzante

- attività di orientamento

- attività di alternanza scuola/lavoro (per la scuola secondaria di secondo grado)

- attività integrate con la formazione professionale (P.I.A.F.S.T. e Biennio integrato per la scuola secondaria di secondaria grado)

7. Gli interventi di riabilitazione e terapia previsti sono:

in orario scolastico

n° ore settimanali _____ durata nell'anno scolastico _____

tipologia di intervento _____

in orario extra scolastico

n° ore settimanali _____ durata nell'anno scolastico _____

tipologia di intervento _____

8. Attività di interesse extra scolastico

2) Istituto che l'alunna/o frequenterà nell'a.s. successivo _____

Plesso _____

Livello scolastico Infanzia Primaria Sec di 1° grado Sec di 2° grado

classe _____ N. alunni iscritti alla classe _____

Ipotesi di organizzazione di lavoro per il prossimo anno scolastico**Frequenza**

Anno scolastico

Tempo scuola della classe/sezione N. ore settimanali _____

Tempo di frequenza dell'alunna/o N. ore settimanali _____

Partecipazione dell'alunna/o a **progetti speciali** **NO** **SI** *specificare* _____**Per lo svolgimento delle attività programmate è previsto l'utilizzo del seguente personale:**

(v. artt. dell'Accordo di programma)

N. ore settimanali

Docente di sostegno (art.16.1) _____Assistente (art.16.4) _____Educatore (art.16.4) _____Operatore specializzato (mediatore della lingua dei segni, ecc.) (art.16.4) _____Tecnico di riabilitazione (art.16.5) _____Tutor amicale (art.16.6) _____altro _____ _____**Ipotesi di utilizzo ore di sostegno**

N. ore settimanali

 Attività comuni con la sezione/classe _____ Attività individualizzate in aula o fuori dall'aula _____ Attività Laboratoriali fuori dall'aula in gruppi misti di alunni _____ Altro (specificare): _____ _____

.....in data/...../.....

Il/la Dirigente Scolastico/a

.....

NOTA BENE – Al momento della stesura del presente Accordo sono in via di definizione le modalità di utilizzo.

Anno Scolastico

Allegato 7

AII'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Mod. SR

Al COMUNE di

QUARTIERE di Bologna

ISTITUTO:

Livello scolastico:

Infanzia

Primaria

Sec. di 1° gr.

Sec. di 2° gr.

SCHEDA RIASSUNTIVA – ALLIEVI DISABILI CERTIFICATI E RICHIESTA DI PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

A seguito della programmazione educativa approvata dal Collegio Docenti e sulla base della documentazione allegata, attestante i livelli di compromissione funzionale e di gravità pedagogica degli alunni disabili iscritti, il/la sottoscritto/a CHIEDE che l'organico dei docenti di sostegno venga portato a n° ___ unità (e/o n° ___ ore) - Vedi quadro n°2

Totale Alunni Disabili certificati n°

di cui particolarmente gravi n°

2) QUADRO N° 2 - NECESSITA' COMPLESSIVE DI PERSONALE

Allegato 7

Posti /cattedre di sostegno

n° posti e/o ore di sostegno

posti	ore

1) di cui posti/cattedre:

psicofisici _____ n° posti e/o ore
 non vedenti _____ n° posti e/o ore
 non udenti _____ n° posti e/o ore
totale

posti	ore
0	0

2) di cui all'area (solo per gli Istituti di Scuola Secondaria di 2° grado)

umanistica (area AD02) _____ n° posti e/o ore
 scientifica (area AD01) _____ n° posti e/o ore
 tecnica (area AD03) _____ n° posti e/o ore
 psicomotoria (area AD04) _____ n° posti e/o ore
totale

posti	ore
0	0

PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Assistente durante l'orario scolastico (art.28, legge 118/71)
 Educatore
 Operatore specializzato (mediatore della lingua dei segni, ecc.)
 Tecnico di riabilitazione _____
 Tutor amicale
 Altro

	ore
n°	
n°	
n°	
n°	
totale	0

_____, in data/...../.....

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/A

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (situazione riassuntiva)

VERIFICA SULLE RISORSE UTILIZZATE NELL'ANNO SCOLASTICO IN CORSO (a.s.)

- A) n° **alunni** disabili frequentanti _____
B) **Insegnanti** di sostegno assegnati: n° _____ per totale n° ore: _____ Copertura oraria media per
alunno _____
C) Personale **educativo/assistenziale** assegnato: n° incarichi _____ per totale n° ore: _____
D) **Relazione**

RELAZIONE SULLE RICHIESTE DI RISORSE PER L'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO (a.s.)

.....

Si allegano n° _____ progetti didattico/educativi
_____, in data/...../.....

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/A

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Il testo, redatto nel marzo 2011, accoglie i recenti cambiamenti normativi nazionali e regionali avvenuti dopo la firma del presente Accordo, ed in particolar modo la Legge n. 170 del 08/10/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 01/02/2010 “Programma regionale operativo per i disturbi specifici di apprendimento (PRO-DSA) in Emilia-Romagna”, e verrà successivamente adeguato sulla base delle linee guida e dei protocolli regionali previsti all’art. 7 comma 1 della suddetta Legge 170/2010.

PREMESSA

Come da quanto definito nella “Consensus Conference” del 26 gennaio 2007, il Disturbo evolutivo Specifico di Apprendimento (D.S.A.) comprende i disturbi delle abilità scolastiche e in particolare Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia. Tali disturbi si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali e nell’ambito di un percorso scolastico nella norma.

La principale caratteristica della classificazione nosografica è quindi quella della “specificità” che definisce il dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

La diagnosi è basata sul criterio della discrepanza tra il livello intellettivo che deve collocarsi entro la prima deviazione standard inferiore (uguale o superiore a 85) e la compromissione delle abilità specifiche (< 2° deviazione standard inferiore). Il disturbo specifico deve avere le caratteristiche di persistenza nel tempo, per cui la diagnosi viene effettuata convenzionalmente al termine della seconda classe della scuola primaria, quando si ritiene concluso il periodo di acquisizione delle strumentalità di lettura, scrittura e calcolo. Questo non significa che non si possano individuare elementi di rischio per lo sviluppo di un disturbo specifico di apprendimento fin dalla prima classe della scuola primaria.

Nell’ambito della classificazione ICD10 i DSA sono classificati nella categoria F81

F81.0 Disturbo specifico della lettura

F81.1 Disturbo specifico della scrittura

F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche

F81.3 Disturbi misti delle capacità scolastiche (ove siano presenti più di uno dei disturbi specifici ora indicati)

F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

F81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati

Si definiscono inoltre:

- a) il carattere evolutivo di questi disturbi
- b) la diversa espressività del disturbo nelle diverse fasi evolutive
- c) la quasi costante associazione ad altri disturbi (comorbilità)
- d) il carattere neurobiologico delle anomalie processuali che caratterizzano i DSA
- e) l’impatto significativo e negativo che il disturbo specifico comporta per l’adattamento scolastico e per le attività della vita quotidiana.

Per quanto riguarda i DSA, i soggetti firmatari e aderenti del presente Accordo concordano sui seguenti punti.

1. Riconoscere l'impatto che la presenza di un DSA ha sulla vita dei bambini/alunni e delle loro famiglie, segnalando altresì che spesso da un DSA possono derivare difficoltà psicologiche anche rilevanti che richiedono appropriati interventi di supporto.
2. Riconoscere pertanto l'importanza del problema sottolineando le difficoltà che questi bambini/alunni incontrano nel percorso scolastico e le conseguenti criticità che gli insegnanti devono affrontare nello svolgimento delle attività didattiche.
3. Dare la massima diffusione, anche tramite i siti istituzionali, a tutte le iniziative promosse sul territorio provinciale a sostegno dei bambini e alunni affetti da DSA e che a tal fine ogni Istituzione proponente e aderente si impegna ad informare i soggetti firmatari e aderenti del presente Accordo.
4. La collaborazione con le famiglie e le Associazioni deve essere costantemente ricercata da tutte le Istituzioni per garantire una efficace risposta ai bisogni dei bambini e alunni con DSA e delle loro famiglie, in coerenza con le normative in vigore.
5. Il problema di apprendimento è valutato da professionisti formati (neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, neuropsicomotricista) o da uno specialista privato, che redigano una diagnosi indicante gli ambiti di intervento, le aree particolarmente positive che rappresentano per il bambino/allievo importanti risorse e le difficoltà; la compilazione del modulo di segnalazione è competenza del neuropsichiatra infantile o dello psicologo, referente del caso. Nel caso in cui la segnalazione venga attuata da specialisti nell'esercizio della libera professione, saranno gli stessi a compiere tutti gli atti successivi previsti nel percorso scolastico dell'alunno.
6. Tale diagnosi, redatta tramite una segnalazione scritta del disturbo, secondo il modello allegato previsto dalla Delibera regionale n° 108/2010, rappresenta punto di riferimento per la programmazione di attività didattiche e di collaborazione tra operatori sanitari e docenti; detta segnalazione viene consegnata alla famiglia che la inoltra alla scuola e viene rinnovata ad ogni passaggio scolastico; la segnalazione del D.S.A. deve prevedere la disponibilità da parte degli specialisti e dei docenti a ricercare, in accordo con la famiglia del bambino/alunno, momenti di incontro che verranno concordati per la verifica e conformemente al percorso personalizzato predisposto dai docenti.
7. Mantenere le eventuali pregresse certificazioni (quando non ricorrano le condizioni previste per la certificazione ex L. 104/92) al fine di garantire alla scuola e alle famiglie un graduale passaggio dalla certificazione alla segnalazione. Come di norma, le certificazioni verranno rivalutate nel passaggio da un grado scolastico all'altro ed eventualmente trasformate in segnalazioni con le caratteristiche sopra descritte.
8. Le istituzioni scolastiche e formative, a partire dal profilo redatto dagli specialisti, sono chiamate a garantire a tutti gli alunni con DSA una didattica in grado di utilizzare strumenti compensativi e dispensativi con un'opportuna flessibilità. Gli interventi didattico-educativi messi in atto dovranno permettere all'alunno di accedere a un percorso scolastico che valorizzi tutte le sue potenzialità (cognitive, relazionali, ecc.), anche in una prospettiva di studi universitari. Agli studenti dovranno essere garantite adeguate forme di verifica e di

valutazione, anche per quanto concerne gli esami. I provvedimenti didattici e i criteri di valutazione personalizzati adottati dal Consiglio di Classe, tenuto conto delle caratteristiche descritte dagli operatori sanitari, costituiscono il Percorso Didattico Personalizzato (P.D.P.). Al fine di favorire un proficuo rapporto Scuola-Famiglia, il P.D.P., approntato all'inizio dell'anno scolastico a seguito della consegna della diagnosi, dovrà essere redatto in forma scritta e consegnato in copia ai genitori. Nel caso in cui venga sospesa una certificazione progressa ex legge 104/92 le istituzioni didattiche e formative dovranno porre particolare attenzione nel garantire agli alunni il P.D.P in accordo con le famiglie.

9. Percorsi di prevenzione e tutela per bambini/alunni con DSA verranno promossi e sostenuti, dentro e fuori la scuola e nella formazione professionale regionale, in particolare attraverso momenti di formazione dei docenti e degli operatori/educatori. In specifico le Aziende UU.SS.LL., attraverso consulenze e collaborando a momenti di formazione specifica, si impegnano ad offrire alla scuola primaria strumenti teorici e pratici che permettano di gestire in autonomia il riconoscimento precoce delle difficoltà di apprendimento e di eventuali DSA, concordando le successive azioni di recupero all'interno della scuola e della formazione professionale regionale. Tali attività si svolgeranno in coerenza con le linee guida che saranno emanate in base alla Legge 170/2010 e i successivi protocolli regionali.

10. Le Istituzioni firmatarie, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e risorse, sostengono per tutti i gradi scolastici momenti di formazione rivolti a docenti/operatori/educatori per l'individuazione di specifiche strategie didattiche da attivare nelle classi; i percorsi formativi verranno organizzati in collaborazione tra le Istituzioni che partecipano all'Accordo Provinciale.

11. Il Centro Regionale Disabilità Linguistiche e Cognitive, che afferisce al Servizio di N.P.I.A., costituisce un punto di riferimento sul territorio provinciale per:

- attività di consulenza e di formazione degli operatori delle UU.OO. N.P.I.A.;
- programmazione e effettuazione, in collaborazione con il Servizio territoriale N.P.I.A., di interventi di screening rispetto ai quali è già in atto il rapporto con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna per la loro messa a punto;
- consulenze per quanto riguarda ausili, strumenti e risorse per il recupero scolastico e le metodologie di intervento, anche in collaborazione con il Centro Ausili Tecnologici;
- collaborazione per la programmazione di percorsi formativi per docenti ed educatori;

12. A Bologna, presso l'Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Bologna, è attivo il Centro Territoriale di Supporto "Marconi", che afferisce al progetto nazionale MIUR "Nuove Tecnologie e Disabilità per il sostegno all'integrazione degli alunni disabili attraverso l'uso delle tecnologie". Il CTS Marconi costituisce un punto di riferimento sul territorio provinciale per la ricerca e la sperimentazione didattica, l'acquisto e l'offerta in comodato d'uso delle tecnologie necessarie a supportare gli alunni con DSA (hardware, software free e commerciale), nei limiti dei finanziamenti e delle risorse disponibili. Il CTS "Marconi" fa parte di una rete regionale strutturata, cui afferiscono altri analoghi centri territoriali di supporto, con compiti anche di programmazione e monitoraggio.

13. Gli Enti Locali individueranno forme di supporto sia direttamente all'alunno in ambito scolastico ed extra-scolastico sia alla famiglia nella sua funzione educativa, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti dei finanziamenti e delle risorse disponibili, sia in

campo educativo (“diritto alla studio”) sia per il sostegno alla famiglia (specie in caso di carenze culturali e/o di disagio economico o sociale).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 4099/A/4 del 05/10/04 “Iniziativa relative alla dislessia”.
- Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 26/A 4° del 05/01/05 “Iniziativa relative alla dislessia”.
- Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 1787 del 01/03/05 “Esami di Stato 2004-05 – Alunni affetti da dislessia”.
- Nota Ministero Pubblica Istruzione n. 4674 del 10/05/2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”.
- Nota Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna n. 13925 del 04/09/2007 “Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia) in allievi non certificati in base alla Legge 104/92. Suggestimenti operativi”.
- Nota Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna n. 1425 del 03/02/2009 “Disturbi Specifici di Apprendimento: successo scolastico e strategie didattiche. Suggestimenti operativi” e relativi allegati tecnici (Parte I e Parte II).
- Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 108/ del 01/02/2010 “Programma regionale operativo per disturbi specifici di apprendimento (PRO-DSA) in Emilia Romagna”.
- Legge 170 del 08/10/2010 “Nuove Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
- Nota Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n. 12792 del 25/10/2010 “Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” - Sostegno e promozione del successo scolastico degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) in Emilia-Romagna. Il rapporto genitori e scuola per il successo scolastico”.

CARTA INTESTATA

MODULO SEGNALAZIONE DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____

RECAPITO TELEFONICO _____

FREQUENTANTE LA CLASSE _____

DELLA SCUOLA _____

DIAGNOSI E RELATIVI CODICI ICD 10

--

VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA

competenze cognitive

Competenze linguistiche

abilità scolastiche: lettura, scrittura, comprensione del testo, calcolo

--

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE

PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER L'INTERVENTO

STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI (1) SUGGERITI

REFERENTE DEL CASO _____

Recapito _____ TEL. _____

FIRMA

DATA _____

(1) Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n.4099/A/4 del 5/10/04 "Iniziative relative alla dislessia";
Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 26/A 4° del 5/1/05 "Iniziative relative alla dislessia";
Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n.1787 del 1/3/05 "Esami di Stato 2004-05 – Alunni affetti da dislessia";
Nota Ministero Pubblica Istruzione n. 4674 del 10/05/2007 "Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative";
NotaUSR Emilia Romagna n. 13925 del 04/09/07 "Disturbi specifici di apprendimento. Suggerimenti operativi"
Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 108/2010 "Programma regionale operativo per disturbi specifici di apprendimento (PRO-DSA)";
Legge 170/2010 "Nuove Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Nota Ufficio Scolastico regionale Emilia-Romagna n. 11539 del 27 ottobre 2010 "Disturbi Specifici di Apprendimento"

Protocollo

“Sviluppo programmi regionali di integrazione tra le aree delle cure primarie (PLS¹ – PdC²) e le aree della Salute Mentale (NPIA³)”

Circa la collaborazione con la Scuola si conferma che rispetto alle certificazioni per le situazioni di handicap, a cura della N.P.I.A., tale atto medico-legale comporta la stesura di un profilo funzionale che comprenda le aree motoria, linguistica, cognitiva, sensoriale, affettivo-relazionale e dell'autonomia; l'Ufficio Scolastico Provinciale assegna le risorse in termini di personale docente ed il Comune in termini di personale educativo. Si fa rilevare che il PdC potrebbe contribuire con un parere tecnico per i pazienti con ridotta autonomia o per le situazioni di disadattamento. Il gruppo propone che per i pazienti con patologia organica/sistemica (ad es.: diabete, cardiopatia, patologia endocrina ecc.) il PdC mantenga la titolarità del caso nei confronti della Scuola, al fine di predisporre la certificazione relativa, utile ad assicurare l'erogazione di risorse e presidi assistenziali, per coordinare gli interventi sanitari, in collegamento con i diversi specialisti (PLS ed eventuali reparti ospedalieri/ambulatori specifici di riferimento) e per le opportune informazioni e consulenze al personale scolastico; propone inoltre che in tali casi coinvolga la N.P.I.A. in forma di consulenza (quando rilevi la necessità di accertare compromissioni secondarie sul piano dello sviluppo neuropsichico che si riflettano sulla relazione e/o sull'apprendimento, di pertinenza della N.P.I.A.). Al termine della consulenza gli specialisti (PdC, PLS ed operatori della N.P.I.A.) concorderanno, in base al bisogno rilevato per ciascun caso, con quali modalità si coordineranno per gli interventi necessari presso la Scuola, mantenendo il PdC la referenza del progetto per gli aspetti su indicati, integrata dalla N.P.I.A. per gli aspetti relativi allo sviluppo neuropsichico e le eventuali richieste di personale docente nei confronti dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

¹ Pediatri di Libera Scelta.

² Pediatria di Comunità.

³ Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Con il sostegno di



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA